

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* e dei relativi allegati (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con la presente traduzione, od eventuali omissioni nella stessa, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di predisporre, ovvero consegnare, la presente traduzione ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) il presente documento è una traduzione dei *Final Terms* in lingua inglese; esso è messo a disposizione da Credit Suisse AG al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti, e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e quotazione degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base come integrato.



Condizioni Definitive per l'emissione di Certificati *Floored* con Partecipazione Asiatica in USD su Algebris UCITS Funds Plc – Algebris Financial Credit Fund CRD-R EUR

ISIN: CH1138514919

Le presenti Condizioni Definitive datate 3 Novembre 2021 sostituiscono le Condizioni Definitive datate 21 Ottobre 2021 e contengono informazioni corrette nelle previsioni "Negoziazione (Mercato Secondario)" e "Liquidità/ Accordi di Buy-Back" nella Sezione 1.1 del Regolamento.

Il presente documento (il presente "**Documento**" o le "**Condizioni Definitive**") costituisce le Condizioni Definitive per i sopra indicati Prodotti Complessi con un Importo di Rimborso Minimo (i "**Prodotti Complessi**") nel significato di cui all'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti. Le Condizioni Definitive sono relative al Prospetto di Base per l'emissione di *Complex Products with a Minimum Redemption Amount* di Credit Suisse AG (l'**"Emittente"**) (Prospetto di Base in lingua inglese, il "**Prospetto di Base**"). Il Prospetto di Base è costituito dalla Nota Informativa per l'emissione di Prodotti Complessi con un Importo di Rimborso Minimo datato 18 giugno 2021 (Nota Informativa in lingua inglese, la "**Nota Informativa**") e dal Documento di Registrazione datato 11 giugno 2021 (Documento di Registrazione in lingua inglese, il "**Documento di Registrazione**"), ciascuno come modificato di volta in volta mediante supplemento.

Credit Suisse AG, una società a responsabilità limitata ai sensi della legge svizzera ("**Credit Suisse**"), che agisce tramite la propria Succursale di Londra, emetterà i Prodotti Complessi in forma non cartacea.

Le presenti Condizioni Definitive sono state predisposte ai fini dell'Articolo 8 (4) del Regolamento Prospetti e devono essere lette congiuntamente a tutte le informazioni contenute nella Nota Informativa, nel Documento di Registrazione e in qualsiasi supplemento al Prospetto di Base o al Documento di Registrazione (inclusa qualsiasi altra informazione ivi inclusa mediante riferimento) al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie richieste per una valutazione dell'Emittente e dei Prodotti Complessi. Una nota di sintesi della specifica emissione è allegata alle Condizioni Definitive.

Il presente Documento, che contiene il Regolamento completo dei Prodotti Complessi (il "**Regolamento**"), è stato predisposto sulla base della Nota Informativa, che è stata depositata come una nota informativa nel significato di cui all'Articolo 8 (6b) del Regolamento Prospetti presso la *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* ("**BaFin**") nella sua capacità di autorità competente.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo ("CISA**"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte dell'Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("**FINMA**"). Gli investitori sopportano il rischio emittente.**

La colonna in lingua inglese del presente Documento avrà efficacia prevalente e vincolante. La colonna in lingua tedesca del presente Documento non è vincolante e viene fornita solo per convenienza.

I Prodotti Complessi e, in alcuni casi, gli eventuali titoli da consegnarsi quando i Prodotti Complessi vengono rimborsati, non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del *Securities Act* Statunitense del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), o presso qualsiasi autorità regolamentare per gli strumenti finanziari di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti, e la negoziazione sui Prodotti Complessi non è stata approvata da parte della *Commodity Futures Trading Commission* Statunitense (la "*CFTC*") ai sensi del *Commodity Exchange Act* Statunitense del 1936, come modificato (il "*CEA*"), o da parte della *Securities Exchange Commission* Statunitense (la "*SEC*"). Nessun Prodotto Complesso, o diritto correlato, può in alcun momento essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o ad altri per l'offerta, vendita, rivendita, o consegna, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita). I termini utilizzati nel presente paragrafo e non altrimenti qui definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

Un'offerta o vendita dei Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) può violare gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi. Inoltre, in assenza di una esenzione da parte della CFTC, le offerte, vendite, rivendite, negoziazioni o consegne di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, *U.S. person*, possono costituire una violazione della legge degli Stati Uniti che disciplina la negoziazione di merci.

Un'offerta, trasferimento o vendita di Prodotti Complessi, o diritto correlato, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti, o per conto o a beneficio di, *U.S. person* (come qui definite) che violi gli obblighi di registrazione di cui al *Securities Act* e/o di cui alle normative sugli strumenti finanziari degli stati e territori statunitensi che disciplinano la negoziazione di merci non sarà riconosciuta. Inoltre, prima di un rimborso dei Prodotti Complessi mediante consegna fisica, il portatore potrebbe essere obbligato a dichiarare (i) di non essere una *U.S. person*, (ii) che i Prodotti Complessi non sono rimborsati per conto di una *U.S. person*, e (iii) che non saranno consegnati attivi all'interno degli Stati Uniti o a o per conto o a beneficio di, una *U.S. person*.

Né il presente Documento né alcuna copia del medesimo può essere distribuita negli Stati Uniti o a qualsiasi *U.S. person* (come qui definita) o in qualsiasi altra giurisdizione tranne nei casi in cui ciò avvenga nel rispetto della rilevante normativa applicabile. Il presente Documento non può essere riprodotto in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell'Emittente.

Come qui utilizzata, "*U.S. person*" indica una persona che sia una o più delle seguenti: (1) una "*U.S. person*" come definita nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*, e (2) una persona che rientra nella definizione di "*U.S. person*" ai fini del CEA o di qualsiasi regola, lineaguida o ordinanza proposta o emessa dalla CFTC (inclusa a titolo esemplificativo qualsiasi persona che non è una "Non-United States person" ai sensi della Regola 4.7 (a) (1) (iv) della CFTC (esclusa ai fini della Regola CFTC 4.7 (a) (1) (iv) (D) l'eccezione per le persone ammissibili come qualificate che non sono " Non-United States person").

Inoltre, i Prodotti Complessi non possono essere offerti o venduti o altrimenti trasferiti, né possono essere effettuate operazioni su tali Prodotti Complessi, in alcun momento, rivolte a, o per conto o a beneficio di (i) una "*United States person*" come definita alla sezione 7701(a)(30) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense (il "Codice") o (ii) persone che non siano *United States person* come definite alla sezione 7701(a)(30) del Codice ("*Non-U.S. Person*") e che siano coinvolte negli affari di una società commerciale o impresa statunitense ai fini dell'imposta sul reddito federale statunitense (tali *Non-U.S. Person*, congiuntamente alle *United States person*, le "Persone Vietate"). Nessun soggetto può offrire, vendere, negoziare, consegnare o effettuare operazioni sui Prodotti Complessi rivolte a, o per conto o a beneficio di, Persone Vietate in alcun momento.

Data: 3 Novembre 2021

DOCUMENTI DISPONIBILI

Copie della Nota Informativa (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), del Documento di Registrazione (incluso qualsiasi supplemento al Documento di Registrazione), i documenti le cui informazioni sono incluse mediante riferimento nella Nota Informativa o nel Documento di Registrazione (inclusi qualsiasi supplemento al Prospetto di Base o al Documento di Registrazione), le presenti Condizioni Definitive e l'atto costitutivo di Credit Suisse possono essere ottenuti dall'Agente per i Pagamenti presso Credit Suisse AG, VUMT 65, Transaction Advisory Gruppo, 8070 Zurigo, Svizzera, e saranno consegnati su richiesta, su supporto durevole ove espressamente richiesto durante il periodo di validità del Prospetto di Base, in ogni caso senza costi aggiuntivi.

Copie della Nota Informativa (incluso qualsiasi supplemento al Prospetto di Base), il Documento di Registrazione (incluso qualsiasi supplemento al Documento di Registrazione), i documenti le cui informazioni sono incluse mediante riferimento nella Nota Informativa o nel Documento di Registrazione (inclusi qualsiasi supplemento al Prospetto di Base o al Documento di Registrazione) sono altresì a disposizione sul sito internet di Credit Suisse (www.credit-suisse.com/derivatives) selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet.

Copie delle presenti Condizioni Definitive sono inoltre disponibili sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives selezionando "Credit Suisse AG, Zurich – Pan European Issuance Program, bilingual (English/German) for Swiss law, German law, English law" sotto "Issuance Program/Base Prospectuses" al centro di questo sito internet e poi "Condizioni Definitive".

Ragioni dell'offerta

I proventi netti di qualsiasi emissione di Prodotti Complessi saranno impiegati dall'Emittente per i propri scopi societari generali. I proventi netti dei Prodotti Complessi emessi da Credit Suisse, che agisce attraverso una filiale designata al di fuori della Svizzera, saranno ricevuti e impiegati al di fuori della Svizzera, eccetto quando l'utilizzo in Svizzera sia permesso ai sensi della normativa fiscale svizzera in vigore tempo per tempo senza che i pagamenti relativi ai Prodotti Complessi vengano assoggettati a ritenuta alla fonte o deduzioni per trattenute applicate dalla Svizzera in conseguenza dell'utilizzo di tali proventi in Svizzera.

A scanso di equivoci, l'Emittente non è obbligato a investire i proventi netti di ciascuna emissione dei Prodotti complessi nel Sottostante e tali proventi netti possono essere liberamente utilizzati dall'Emittente come descritto nel paragrafo precedente.

Consenso all'uso del Prospetto di Base

Subordinatamente alle seguenti condizioni, l'Emittente acconsente all'utilizzo del Prospetto di Base (ai sensi del quale si svolge l'offerta dei Prodotti Complessi) e delle presenti Condizioni Definitive con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di ogni intermediario finanziario (consenso generico) durante il periodo di validità del Prospetto di Base. L'Emittente accetta la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive anche con riferimento ad una successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte di qualsiasi intermediario finanziario a cui sia stato concesso il consenso di usare il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive. Il consenso generico all'uso del Prospetto di Base e delle presenti Condizioni Definitive viene concesso in relazione alla successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi in Italia e Svizzera.

La successiva rivendita o collocamento finale dei Prodotti Complessi da parte degli intermediari finanziari può avvenire durante il periodo di validità del Prospetto di Base.

Nel caso in cui un'offerta di Prodotti Complessi venga effettuata da parte di un intermediario finanziario, tale intermediario finanziario dovrà fornire informazioni sui termini e condizioni dell'offerta ai potenziali investitori nel momento in cui viene effettuata l'offerta.

Ciascun intermediario finanziario dovrà pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione nel senso di star utilizzando il Prospetto di Base e le presenti Condizioni Definitive con il consenso dell'Emittente e in conformità alle condizioni applicabili a tale consenso.

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Quanto segue costituisce il Regolamento dei Prodotti Complessi, che disciplinerà l'emissione dei Prodotti Complessi. Il presente Regolamento dovrebbe essere letto congiuntamente a tutte le altre sezioni del presente Documento, della Nota Informativa e del Documento di Registrazione.

Un Prodotto Complesso non costituisce un organismo di investimento collettivo nel significato di cui alla Legge Federale Svizzera sugli Organismi di Investimento Collettivo (la "CISA"). Pertanto, non è soggetto all'autorizzazione o supervisione da parte della Autorità di Vigilanza Svizzera per i Mercati Finanziari FINMA ("FINMA"). Gli investitori sopportano il rischio emittente. I Prodotti Complessi sono prodotti strutturati nel significato di cui alla Swiss Federal Act on Financial Services ("Financial Services Act"; "FinSA").

Sezione 1 Definizioni e Termini Chiave

Sezione 1.1 Termini, Definizioni e Altre Informazioni della Specifica Emissione

A. Informazioni sull'Emissione

| | | |
|------------------------------|---|------------------|
| Nome del Prodotto | Prodotti Complessi con Partecipazione Asiatica su un Fondo. | |
| Categoria del Prodotto SSPA | Prodotti di Investimento, Protezione di Capitale, Certificati a Capitale Protetto con Partecipazione (1100*), si veda la SSPA Swiss Derivative Map 2021 sul sito https://sspa.ch/ . Il numero di classificazione della Swiss Structured Products Association indicato sopra è contraddistinto da un asterisco (*), che indica che le caratteristiche dei Prodotti Complessi differiscono leggermente da quelle dei Certificati a Capitale Protetto con Partecipazione (1100), come descritti nella Swiss Derivative Map della SSPA 2021. | |
| Caratteristiche del Prodotto | LastLook: | Non Applicabile |
| | Lookback: | Non Applicabile |
| | Caratteristica Basket: | Non Applicabile |
| | Basket Inverso: | Non Applicabile |
| | Caratteristica Bear: | Non Applicabile |
| | COSI: | Non Applicabile |
| | Pagamento(i) degli Interessi: | Non Applicabile |
| | Call dell'Emittente: | Non Applicabile |
| | Pagamento(i) di Premi: | Non Applicabile |
| | Barriera Trigger: | Non Applicabile |
| | Regolamento fisico: | Non Applicabile |
| Sottostante | Il Fondo, come descritto alla sottosezione E. | |
| Codici Titoli | Swiss Sec. No. | 113 851 491 |
| | ISIN | CH 113 851 491 9 |
| Emittente | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, che agisce tramite la propria Succursale di Londra, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito Credit Suisse AG Succursale di Londra è autorizzata e regolamentata dalla FINMA in Svizzera, autorizzata dalla <i>Prudential Regulation Authority</i> , e soggetta a regolamentazione da parte della <i>Financial Conduct Authority</i> e regolamentazione limitata da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> . Informazioni sull'estensione della regolamentazione di Credit Suisse AG Succursale di Londra da parte della <i>Prudential Regulation Authority</i> sono disponibili su richiesta presso l'Emittente. | |
| Lead Manager | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera | |
| Dealer | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera In relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia: Credit Suisse (Italia) S.p.A. (il Dealer Italiano), Via Santa Margherita 3, 20121 Milano MI, Italia che agisce in qualità di collocatore e responsabile del collocamento dei Prodotti Complessi come definito all'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato. | |
| Agente per i Pagamenti | Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurigo, Svizzera, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente per i Pagamenti e qualsiasi successore nominato dall'Emittente. | |
| Agente di Calcolo | Credit Suisse International, One Cabot Square, Londra E14 4QJ, Regno Unito, e qualsiasi agente o altro soggetto che agisca per conto di tale Agente di Calcolo e qualsiasi successore nominato dall'Emittente. | |
| Commissione di Collocamento | fino allo 0,34% annuo (in percentuale del Taglio e incluso nel Prezzo di Emissione), pagabile dall'Emittente al collocatore. Il Prezzo di Offerta e i termini dei Prodotti Complessi tengono conto di tale commissione e, di conseguenza, il Prezzo di Offerta può essere superiore al valore di mercato dei Prodotti Complessi alla Data di | |

| | |
|---|--|
| | Emissione. |
| Spese/ Tasse/ altre commissioni addebitate al Sottoscrittore o Acquirente | Nessuna |
| Spese/Commissioni addebitate dall'Emittente ai Portatori Post Emissione | Nessuna |
| Negoziazione (Mercato Secondario) | <p>In normali condizioni di mercato, l'Emittente, che agisce tramite una delle sue controllate, cercherà di fornire un mercato secondario, ma non è soggetta ad alcun obbligo in tal senso.</p> <p>Su richiesta dell'investitore, l'Emittente, che agisce tramite una delle sue controllate, cercherà di fornire prezzi denaro per i Prodotti Complessi, a seconda delle effettive condizioni di mercato.</p> <p>I Prodotti Complessi sono negoziati in unità e sono prenotati di conseguenza.</p> <p>Prezzi indicativi di negoziazione possono essere ottenuti su Reuters e Bloomberg.</p> |
| Liquidità / Accordi di Buy- Back | Equita SIM S.p.A., Via F. Turati 9, 20121, Milano, Italy (lo Specialista) si impegna a fornire la liquidità attraverso quotazioni denaro in conformità alle previsioni sul market making del Mercato SeDeX, come di seguito definito, ove si prevede che i Prodotti Complessi saranno negoziati. Gli obblighi dello Specialista sono disciplinati dal regolamento del Mercato SeDeX. |
| Quotazione e Ammissione alla Negoziazione | <p>Sarà presentata domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Sistema di Negoziazione Multilaterale di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Mercato SeDeX"). L'Emittente si impegna a depositare una domanda di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX in tempo per l'adozione della delibera di ammissione alla Data di Emissione. L'efficacia dell'offerta è condizionata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Prodotti Complessi sul Mercato SeDeX prima della Data di Emissione.</p> <p>I Prodotti Complessi che sono quotati su un qualsiasi mercato regolamentato o borsa valori o ammessi alla negoziazione da parte di una rilevante autorità possono essere sospesi dalla negoziazione e/o ritirati dalla quotazione in qualsiasi momento ai sensi delle applicabili norme e regolamenti del rilevante mercato regolamentato o rilevante borsa valori o autorità.</p> |
| Ammontare dell'Emissione / Ammontare dell'Offerta | <p>Verranno offerti 30.000 Prodotti Complessi. Verrà emesso un massimo di 30.000 Prodotti Complessi (che può essere aumentato/diminuito in qualsiasi momento).</p> <p>L'Ammontare dell'Emissione iniziale sarà messo a disposizione dei Portatori mediante pubblicazione presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti dopo la chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Durante la vita dei Prodotti Complessi l'Emittente fornirà informazioni relative all'attuale Ammontare dell'Emissione su richiesta dei Portatori.</p> |
| Taglio | USD 1.000 |
| Valuta di Emissione | USD |
| Prezzo di Emissione / Prezzo di Offerta | <p>USD 1.000 per Prodotto Complesso.</p> <p>Una percentuale fino allo 0,34% annuo del Taglio per Prodotto Complesso è rappresentata da una commissione pagabile dall'Emittente al collocatore ed è inclusa nel Prezzo di Emissione ed è pari alla Commissione di Collocamento.</p> |
| Periodo di Sottoscrizione | <p>I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico in Italia e in Svizzera dal 22 ottobre 2021 al 19 novembre 2021, ore 15:00 CET.</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di non emettere i Prodotti Complessi senza alcuna giustificazione. L'Emittente si riserva inoltre di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione.</p> <p>Diritto di revoca in caso di supplemento: Se durante il periodo di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 56 comma 1 del FinSA scatta l'obbligo di predisporre un supplemento a causa di nuovi fatti significativi, le sottoscrizioni potranno essere revocate entro due giorni dalla pubblicazione del supplemento.</p> |
| Descrizione del Procedimento di Sottoscrizione | <p>Descrizione del processo di sottoscrizione in relazione all'offerta pubblica Italia:</p> <p>I potenziali investitori possono far domanda al Dealer Italiano di sottoscrivere i Prodotti Complessi fino all'Ammontare dell'Emissione in conformità agli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale.</p> <p>In particolare in relazione all'offerta dei Prodotti Complessi in Italia durante il Periodo di Sottoscrizione gli investitori possono fare domanda di sottoscrizione dei Prodotti Complessi durante il normale orario di ufficio delle banche in Italia presso le filiali del Dealer Italiano completando, sottoscrivendo (anche attraverso soggetti muniti di apposita procura) e consegnando uno specifico modulo di sottoscrizione (il "Modulo di Sottoscrizione"), predisposto dal Dealer Italiano. I Moduli di Sottoscrizione sono disponibili presso le filiali del Dealer Italiano dal 22 ottobre 2021 (incluso) (8.30 CET) al 19 novembre 2021 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o l'estensione del Periodo di Sottoscrizione ovvero la cancellazione dell'offerta di Prodotti Complessi.</p> <p>Ciascuna richiesta di sottoscrizione presentata dovrà essere presentata al Dealer Italiano.</p> <p>I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante offerta fuori sede attraverso</p> |

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, no.58, come modificato e integrato (il "**Testo Unico della Finanza**") dal 22 ottobre 2021 (incluso) (8.30 CET) al 19 novembre 2021 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi.

Il Dealer Italiano che colloca i Prodotti Complessi mediante offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico della Finanza raccoglierà i Moduli di Sottoscrizione attraverso i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine, l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

I Prodotti Complessi possono anche essere collocati dal Dealer Italiano mediante tecniche di comunicazione a distanza e ai sensi dell'articolo 32 del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 67-duodecies, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, no. 206 (il "**Codice del Consumo**") dal 22 ottobre 2021 (incluso) (8.30 CET) al 19 novembre 2021 (incluso) (15:00 CET), fatta salva la chiusura anticipata o la proroga del Periodo di Sottoscrizione o la cancellazione dell'offerta dei Prodotti Complessi. In relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi che avviene attraverso tecniche di comunicazione a distanza l'investitore che rivesta la qualità di Consumatore ai sensi del citato Codice del Consumo dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. Durante la decorrenza del termine previsto l'efficacia del contratto è sospesa e l'investitore può comunicare per iscritto con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Dealer Italiano.

L'esercizio del diritto di recesso può avere un impatto sul numero di sottoscrittori e, pertanto può avere un impatto negativo sulla liquidità dei Prodotti Complessi. Inoltre, se l'investitore ha esercitato il diritto di recesso e ha già pagato il Prezzo di Emissione per tali Prodotti Complessi, il Prezzo di Emissione sarà allo stesso rimborsato. In tal caso, l'investitore non riceverà alcun interesse o pagamenti risarcitori in relazione al periodo di tempo trascorso tra la Data di Pagamento e la data di rimborso del Prezzo di Emissione e potrebbe essere in grado di reinvestire il Prezzo di Emissione rimborsato solo a condizioni meno favorevoli.

Fatte salve le previsioni applicabili alla pubblicazione dei supplementi ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetti come di volta in volta attuata, e il diritto di recesso applicabile in caso di offerta fuori sede ovvero sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande non possono essere revocate e non possono essere soggette a condizioni. Successivamente alla presentazione dei Moduli di Sottoscrizione, gli investitori non possono più ridurre l'importo della loro domanda.

Le domande ricevute dal Dealer Italiano prima dell'inizio del Periodo di Sottoscrizione o successivamente alla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione, saranno considerate come non ricevute e saranno nulle.

Il Dealer Italiano notificherà agli investitori gli importi assegnati.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Non sarà richiesto ai potenziali investitori di stipulare alcun accordo contrattuale direttamente con l'Emittente in relazione alla sottoscrizione dei Prodotti Complessi.

Tutti i Prodotti Complessi richiesti attraverso il Dealer Italiano durante il Periodo di Sottoscrizione saranno assegnati fino all'Ammontare dell'Emissione.

Il riparto dei Prodotti Complessi sarà gestito e coordinato dal Dealer Italiano nel rispetto degli accordi esistenti tra il Dealer Italiano e i suoi clienti in relazione alla sottoscrizione dei titoli in generale. Non sono previsti criteri di riparto predeterminati.

Nel caso in cui le richieste superassero l'Ammontare dell'Emissione, l'Emittente e/o il Dealer Italiano avranno la possibilità di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, ai sensi della voce Periodo di Sottoscrizione che precede.

Il Dealer Italiano adotterà criteri di riparto che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di prolungare il Periodo di Sottoscrizione

Le seguenti ulteriori condizioni troveranno applicazione in relazione all'offerta in Italia:

Ulteriori condizioni dell'offerta

I Prodotti Complessi saranno offerti al pubblico attraverso il rilevante Collocatore nella Repubblica Italiana a qualsiasi persona.

Le imposte addebitate in relazione alla sottoscrizione, al trasferimento, acquisto o possesso dei Prodotti Complessi devono essere pagate dal rilevante investitore e l'Emittente non avrà alcun obbligo in relazione ad esse. Gli investitori dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali professionali per stabilire il regime fiscale applicabile alla loro specifica situazione.

Per informazioni sul regime applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica Italiana, si veda la sotto-sezione "Italia" nella sezione "Fiscalità" del Prospetto di Base.

In caso di revoca o cancellazione dell'offerta il Collocatore informerà gli investitori che hanno presentato le loro richieste dei Prodotti Complessi mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, se disponibile)

A scanso di equivoci, ove una domanda sia stata presentata da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti un tale diritto, tale potenziale investitore non avrà diritto di sottoscrivere o acquistare altrimenti alcun Prodotto Complesso. In tal caso il Collocatore rimborserà il Prezzo di Emissione e qualsiasi commissione pagata da qualsiasi investitore senza interessi.

All'atto della revoca o cancellazione dell'offerta tutte le richieste di sottoscrizione diventeranno nulle e prive di ulteriore efficacia, senza alcun ulteriore avviso.

Chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo di Sottoscrizione, anche nel caso in cui le richieste superino l'Ammontare dell'Emissione. Sarà dato avviso agli investitori della chiusura anticipata del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Collocatore, se disponibile). La chiusura anticipata del Periodo di

Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

Proroga del Periodo di Sottoscrizione

L'Emittente si riserva inoltre il diritto di prorogare il Periodo di Sottoscrizione. Sarà dato avviso agli investitori della proroga del Periodo di Sottoscrizione mediante mezzi adeguati e in ogni caso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili (oltre che mediante avviso pubblicato sul sito internet del Dealer Italiano, se disponibile), prima della data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. La proroga del Periodo di Sottoscrizione avrà efficacia dal giorno successivo al giorno di pubblicazione del rilevante avviso.

| | |
|---|--|
| Data di Emissione/ Data di Pagamento | 29 novembre 2021, vale a dire la data in cui i Prodotti Complessi sono emessi e il Prezzo di Emissione viene pagato e a partire dalla quale i Prodotti Complessi possono essere negoziati. |
| Ultima Data di Negoziazione | 20 maggio 2026, fino alla chiusura ufficiale delle negoziazioni sul Mercato SeDeX, vale a dire l'ultima data in cui i Prodotti Complessi possono essere negoziati. |
| Lotto Minimo di Negoziazione/ Importo di Sottoscrizione | 1 Prodotto Complesso |
| Categorie di potenziali investitori a cui sono offerti i Prodotti Complessi | offerta al pubblico |
| Paesi in cui viene effettuata l'offerta pubblica dei Prodotti Complessi | Italia e Svizzera |
| Informazioni sulla deduzione fiscale ai sensi della Sezione 871 (m) del U.S. Internal Revenue Code del 1986 | I Prodotti Complessi non sono <i>Specified Complex Products</i> ai fini della Sezione 871 (m) del U.S. Internal Revenue Code del 1986 (si prega di fare riferimento alla sezione " <i>Taxation – Hiring Incentives to Restore Employment Act</i> " del Prospetto di Base |

B. Rimborso

B.1 Rimborso Finale

| | |
|--------------------------------|--|
| Rimborso Finale | Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ogni Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi. |
| Data di Rimborso Finale | 29 maggio 2026, vale a dire la data in cui ciascun Prodotto Complesso sarà rimborsato all'Importo di Rimborso Finale, salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato. |
| Importo di Rimborso Finale | Almeno il 90,00% del Taglio (i.e. l'Importo di Rimborso Minimo). L'Agente di Calcolo dovrà determinare la percentuale definitiva alla Data di Fixing Iniziale e darne notifica ai Portatori ai sensi della Sezione 9. |
| Tipo di Regolamento | Regolamento in contanti |
| Valuta di Regolamento | USD |
| Importo di Rimborso Minimo | almeno il 90,00% del Taglio. L'Agente di Calcolo dovrà determinare la percentuale definitiva alla Data di Fixing Iniziale e darne notifica ai Portatori ai sensi della Sezione 9. |
| B.2 Rimborso Anticipato | |
| Rimborso Trigger | Non applicabile. |
| Opzione Call dell'Emittente | Non applicabile |

| | |
|-----------------------------------|---|
| C | Cedola |
| C.1 | Cedola |
| Cedola | L'Emittente dovrà pagare l'Ammontare della Cedola per Prodotto Complesso ai Portatori alla Data di Pagamento della Cedola, salvo che i Prodotti Complessi non siano stati rimborsati, riacquistati, cancellati od estinti prima della Data di Pagamento della Cedola. A scanso di equivoci, è inteso che, qualora i Prodotti Complessi vengano rimborsati, riacquistati, cancellati od estinti prima della Data di Pagamento della Cedola, qualsiasi parte maturata e non pagata dell'Ammontare della Cedola che sarebbe altrimenti dovuta alla Data di Pagamento della Cedola non sarà pagata, ma in caso di estinzione anticipata da parte dell'Emittente sarà presa in considerazione nel determinare l'Importo di Estinzione Non Programmata. |
| Ammontare della Cedola | un importo in contanti pari al Taglio moltiplicato per il maggiore tra (x) zero (0) e (y) il prodotto tra (i) la Partecipazione e (ii) il Livello Medio meno il rapporto tra (a) lo Strike e (b) il Livello Iniziale, calcolato dall'Agente di Calcolo sulla base della seguente formula: $\text{Taglio} \times \text{massimo} [0; \text{Partecipazione} \times (\text{Livello Medio} - \text{Strike} / \text{Livello Iniziale})]$ |
| Partecipazione | 100,00% |
| Date(e) di Pagamento della Cedola | La Data di Rimborso Finale, ovvero la data alla quale l'Emittente dovrà pagare l'Ammontare della Cedola per Prodotto Complesso ai Portatori. |
| C.2 | Definizioni Generali della Cedola |
| Data di Fixing Iniziale | 23 novembre 2021, vale a dire la data in cui sono fissati il Livello Iniziale e lo Strike. |
| Livello Iniziale | il 100% del Livello alla Data di Fixing Iniziale. |
| Strike | almeno il 90,00% del Livello Iniziale L'Agente di Calcolo dovrà determinare la percentuale definitiva alla Data di Fixing Iniziale e darne notifica ai Portatori ai sensi della Sezione 9. |
| Livello | Il Valore del Fondo |
| Livello Medio | la media del rapporto tra il Livello a ciascuna Data di Osservazione (t) e il Livello Iniziale, calcolata dall'Agente di Calcolo sulla base della seguente formula: $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{\text{Level}_t}{\text{InitialLevel}}$ dove T = il numero totale delle Date di Osservazione. |
| Date di Osservazione | 24 marzo 2025, 22 aprile 2025, 22 maggio 2025, 23 giugno 2025, 22 luglio 2025, 22 agosto 2025, 22 settembre 2025, 22 ottobre 2025, 24 novembre 2025, 22 dicembre 2025, 22 gennaio 2026, 23 febbraio 2026, 23 marzo 2026, 22 aprile 2026 e 22 maggio 2026 |
| D. | Interesse e Premio |
| D.1 | Interesse Non applicabile. |
| D.2 | Premio Non applicabile. |
| E. | Definizioni Specifiche per il Sottostante e Relative Informazioni |
| Fondo | Algebris UCITS Funds Plc – Algebris Financial Credit Fund CRD-R EUR Il Fondo costituisce un organismo di investimento collettivo ai sensi del CISA, ed è stato autorizzato dalla FINMA per un'offerta in Svizzera. |
| Quota del Fondo | in riferimento ad un Fondo, una partecipazione o quota od altre interesse in tale Fondo ovvero, se gli interessi in tale Fondo non sono denominati come partecipazioni, una unità di proprietà in tale Fondo |
| Codici Titoli | Swiss Sec. No.: 20 488 291 |

ISIN: IE 00B 8J3 812 9
Ticker Bloomberg: AFCRREU ID EQUITY

| | |
|---|--|
| Giorno Lavorativo della Valuta | Giorno Lavorativo TARGET |
| Comitato Esecutivo | In riferimento ad un Fondo, il gruppo di individui specificato nei Documenti del Fondo |
| Soglia AUM del Fondo | USD 500.000.000 |
| Evento di Dimissioni dell'Adviser del Fondo | Applicabile |
| Giorno Lavorativo del Fondo | Ogni Giorno di Negoziazione |
| Valuta del Fondo | USD |
| Custode del Fondo | In riferimento ad un Fondo, l'entità specificata nei Documenti del Fondo quale responsabile per la custodia degli asset di tale Fondo. |
| Conseguenze degli Eventi Straordinari del Fondo | |
| Modifica Normativa | Rettifica |
| Evento di Insolvenza del Fondo | Rettifica |
| Azione Regolamentare/Legale del Fondo | Rettifica |
| Evento di Dimissioni dell'Adviser del Fondo | Rettifica |
| Turbativa della Copertura del Fondo | Rettifica |
| Modifica del Fondo o Restrizione | Rettifica |
| Evento Trigger NAV del Fondo | Rettifica |
| Evento Trigger AUM del Fondo | Rettifica |
| Violazione della Strategia del Fondo | Rettifica |
| Nazionalizzazione | Rettifica |

| | |
|--|--|
| Insolvenza | Rettifica |
| Evento di Accordo della Commissione di Copertura del Fondo (<i>Fund Hedging Fee Arrangement Event</i>) | Rettifica |
| Aumento del Costo di Copertura | Rettifica |
| Turbativa della Reportistica del Fondo | Rettifica |
| Turbativa del Regolamento del Fondo | Rettifica |
| Evento di Accuratezza del Valore del Fondo | Rettifica |
| Entità di Insolvenza del Fondo | Ogni Service Provider del Fondo |
| Gestore del Fondo | In riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'entità (o il suo successore) specificata nei Documenti del Fondo quale responsabile per fornire consulenza di gestione degli investimenti a tale Fondo e/o l'Amministratore del Fondo e/o il Comitato Esecutivo, se presente. |
| Soglia NAV Fondo | 50% |
| Service Provider del Fondo | In riferimento al Fondo, ciascun Gestore del Fondo, l'Amministratore del Fondo, il Custode del Fondo, il Pubblicatore di Valore del Fondo ed ogni ulteriore service provider (se presente) in riferimento al Fondo. |
| Dimensione Minima del Fondo | USD 500.000.000 o l'equivalente in altra valuta |
| Frequenza di Pubblicazione | Giornaliera |
| Ritardo nella Pubblicazione | 1 Giorno Lavorativo |
| Frequenza del Rimborso | Giornaliera |
| Periodo di Preavviso del Rimborso | Stesso Giorno |
| Periodo di Regolamento del Rimborso | 3 Giorni Lavorativi |
| Frequenza di Sottoscrizione | Giornaliera |
| Periodo di Preavviso della Sottoscrizione | Stesso Giorno |
| Periodo di Regolamento | 3 Giorni Lavorativi |

della
Sottoscrizione

Descrizione del Fondo Algebris UCITS Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund CRD-R EUR è un fondo aperto costituito in Irlanda. L'obiettivo del Fondo è fornire un alto livello di ricavi correnti attraverso investimenti in titoli subordinati e senior a livello globale. Il Fondo mira opportunisticamente a generare una modesta rivalutazione del capitale.
Per maggiori informazioni si veda www.algebris.com.

Performance Passata del Sottostante Per informazioni sulle performance passate del Sottostante e sulla sua volatilità e per informazioni in merito all'applicazione di qualsiasi commissione si visiti il sito www.credit-suisse.com/derivatives: tali informazioni sono disponibili gratuitamente.

F. Ulteriori Definizioni Specifiche dell'Emissione

Giorno Lavorativo un giorno (diverso dai Sabati e dalle Domeniche) in cui le banche commerciali e i mercati di valute estere regolano i pagamenti a Zurigo e nel principale centro finanziario della Valuta di Regolamento.

Giorno Lavorativo TARGET qualsiasi giorno in cui il sistema *Trans-European Automated Realtime Gross settlement Express Transfer (TARGET2)* è aperto per gli affari.

Clearstream Luxembourg Clearstream Banking, Luxembourg, in qualità di operatore del sistema Clearstream Luxembourg (42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Lussemburgo) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.

Clearing System Clearstream Luxembourg e/o Euroclear e/o SIS

Euroclear Euroclear Bank S.A., Bruxelles, Belgio, in qualità di operatore del sistema Euroclear (Avenue de Schiphol 6, 1140 Bruxelles, Belgio) e qualsiasi organizzazione o sistema successore.

Evento Straordinario

- (i) l'Emittente ha stabilito in buona fede che l'adempimento di qualsiasi suo obbligo ai sensi dei Prodotti Complessi o qualsiasi accordo preso per la copertura dei propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi è diventato o diventerà, in tutto o in parte, illegittimo, illegale, o altrimenti contrario a qualsiasi legge, norma, regolamento, sentenza, ordinanza, direttiva, policy o richiesta presenti o futuri di qualsiasi autorità o potere governativo, amministrativo o giudiziale (ma, se non ha forza di legge, solo se il rispetto del medesimo è conforme alla generale prassi dei soggetti a cui va applicato), o qualsiasi modifica nella interpretazione dei medesimi,
- (ii) uno qualsiasi dei seguenti eventi (che siano o meno ragionevolmente prevedibili) al di fuori del controllo dell'Emittente a condizione che abbiano o ci si possa ragionevolmente attendere che abbiano un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi:
 - (a) qualsiasi esplosione o escalation di ostilità o altra calamità o crisi nazionale o internazionale,
 - (b) l'emanazione, pubblicazione, emissione o altra promulgazione di qualsiasi legge, regolamento, norma o ordinanza di qualsiasi tribunale o altra autorità governativa, che riguarda, o riguarderebbe, il pagamento di qualsiasi importo (o consegna di qualsiasi altro beneficio) ai sensi dei Prodotti Complessi,
 - (c) l'adozione di qualsiasi azione da parte di qualsiasi autorità governativa, amministrativa, legislativa o giudiziaria o potere di qualsiasi Giurisdizione di un Evento di Giurisdizione, o di qualsiasi suddivisione politica della stessa, in rispetto ai suoi affari monetari o fiscali o borse valori che abbia un sostanziale effetto negativo sui mercati finanziari,
 - (d) l'adozione di qualsiasi azione da parte di qualsiasi autorità governativa, amministrativa, legislativa, o giudiziaria o potere di qualsiasi Giurisdizione dell'Evento di Giurisdizione, o di qualsiasi divisione politica della stessa, o di qualsiasi piattaforma di negoziazione in qualsiasi Giurisdizione dell'Evento di Giurisdizione, che limiti o altrimenti influenzi negativamente la capacità dei partecipanti al mercato di assumere o continuare a detenere posizioni in strumenti finanziari o altre attività, ovvero
 - (e) la chiusura di qualsiasi Clearing System senza sostituzione di una organizzazione di compensazione sostitutiva entro una settimana da tale chiusura, o
- (iii) qualsiasi evento simile a uno qualsiasi degli eventi descritti alle clausole (i) e (ii) che precedono, che abbia avuto o ci si possa ragionevolmente attendere che abbia un effetto negativo rilevante sulla capacità dell'Emittente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dei, o di coprire la propria posizione in relazione ai, Prodotti Complessi.

Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., Milano, Italia, in qualità di operatore del sistema Monte Titoli (Piazza degli Affari 6, Milano, Italia) e qualsiasi organizzazione o sistema successore, in ogni caso tramite *bridge account* con SIS.

SIS SIX SIS Ltd, la società di servizio titoli svizzera (Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Svizzera), e qualsiasi organizzazione o sistema successore.

Data di Effettiva Estinzione la data indicata come tale nella comunicazione notificata dall'Emittente ai Portatori, attraverso il quale l'Emittente esercita il proprio diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi in conformità con la Sezione 5, ed è la

data dalla quale decorrono gli effetti dell'estinzione dei Prodotti Complessi.

Importo di Estinzione Non Programmata indica, in relazione ad un Prodotto Complesso, un importo nella Valuta di Regolamento (che non può essere inferiore a zero) pari all'equo valore di mercato del Prodotto Complesso (che tiene in considerazione tutti gli obblighi di pagamento e consegna dell'Emittente che sarebbero in seguito divenuti dovuti, se non vi fosse stata l'estinzione anticipata, a titolo di capitale, interessi o altro) al momento il più ragionevolmente possibile precedente alla Data di Effettiva Estinzione, come calcolato dall'Agente di Calcolo usando i propri modelli di valutazione e tendo conto tra l'altro, a titolo esemplificativo, di quanto segue:

- (A) il tempo residuo alla scadenza del Prodotto Complesso;
- (B) i tassi di interesse a cui le banche possono ottenere finanziamenti;
- (C) il tasso di interesse addebitato all'Emittente (o alle sue affiliate) per prendere in prestito denaro;
- (D) il valore, la performance futura attesa e/o la volatilità del(i) Sottostante(i); e
- (E) qualsiasi altra informazione che l'Agente di Calcolo ritenga rilevante (incluse, a titolo esemplificativo, le circostanze che hanno portato agli eventi che hanno dato luogo al diritto di estinzione),

a condizione che l'Agente di Calcolo nel calcolo dell'Importo di Estinzione Non Programmata deduca il costo per l'Emittente e/o le sue affiliate della risoluzione di qualsiasi Accordo di Copertura in relazione a tali Prodotti Complessi, come determinato dall'Agente di Calcolo a sua discrezione, agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole.

a condizione che l'Importo di Estinzione Non Programmata venga determinato senza tenere in considerazione qualunque ammontare a titolo di interessi, premio o corrispettivo che sia divenuto dovuto e pagabile alla Data di Estinzione Effettiva o prima di tale data.

Forma dei Prodotti Complessi Titoli non cartacei

Portatore(i) con riferimento a qualsiasi Prodotto Complesso, il soggetto che detiene il Prodotto Complesso in un conto titoli a suo nome o, nel caso di un intermediario, l'intermediario che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli a proprio nome. Il Portatore di un Prodotto Complesso dovrà, ad ogni fine, essere trattato da (i) l'Emittente, (ii) l'Agente di Calcolo, (iii) l'Agente per i Pagamenti e (iv) ogni altro soggetto come il soggetto avente diritto a tale Prodotto Complesso e il soggetto avente diritto di ricevere i benefici dei diritti rappresentati da tale Prodotto Complesso.

Mercato SeDeX il Sistema Multilaterale di Negoziazione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

I riferimenti a "AED" sono ai dirham degli Emirati Arabi Uniti, i riferimenti a "ARS" sono ai pesos argentini, i riferimenti a "AUD" sono ai dollari australiani, i riferimenti a "BMD" sono ai dollari delle Bermuda, i riferimenti a "BRL" sono ai real brasiliani, i riferimenti a "CAD" sono ai dollari canadesi, i riferimenti a "CHF" sono ai franchi svizzeri, i riferimenti a "CLP" sono ai pesos cileni, i riferimenti a "CNH" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "CNY" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "COP" sono ai pesos colombiani, i riferimenti a "CZK" sono alle corone ceche, i riferimenti a "DKK" sono alle corone danesi, i riferimenti a "EUR" sono agli euro, i riferimenti a "GBP" sono alle sterline inglesi, i riferimenti a "HKD" sono ai dollari di Hong Kong, i riferimenti a "HUF" sono ai forint ungheresi, i riferimenti a "IDR" sono alle rupie indonesiane, i riferimenti a "ILS" sono ai nuovi shekel israeliani, i riferimenti a "INR" sono alle rupie indiane, i riferimenti a "JPY" sono agli yen giapponesi, i riferimenti a "KRW" sono agli won sud coreani, i riferimenti a "MXN" sono ai pesos messicani, i riferimenti a "MYR" sono ai ringgit malesiani, i riferimenti a "NOK" sono alle corone norvegesi, i riferimenti a "NZD" sono ai dollari neo zelandesi, i riferimenti a "PLN" sono agli zloty polacchi, i riferimenti a "RMB" sono agli yuan renminbi cinesi, i riferimenti a "RON" sono ai nuovi lei rumeni, i riferimenti a "RUB" sono ai rubli russi, i riferimenti a "SGD" sono ai dollari di Singapore, i riferimenti a "SEK" sono alle corone svedesi, i riferimenti a "THB" sono ai baht thailandesi, i riferimenti a "TRY" sono alle lire turche, i riferimenti a "TWD" sono ai dollari di Taiwan, i riferimenti a "USD" sono ai dollari statunitensi, e i riferimenti a "ZAR" sono ai Rand sudafricani.

Sezione 1.2 Ulteriori Definizioni relative al(i) Sottostante(i)

Ulteriori Definizioni relative ai Fondi

| | |
|--------------------------------|--|
| Ulteriore Evento di Rettifica | in relazione ad un Fondo e/o alla relativa Quota del Fondo, un Giorno di Turbativa, un Evento Straordinario del Fondo, un Evento di Potenziale Rettifica del Fondo, un Evento di Fusione o una Turbativa Fiscale. |
| Modifica Normativa | <p>In riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, alla o dopo la Data di Emissione/Data di Pagamento</p> <p>(a) (i) a causa dell'adozione o recepimento di, o qualsiasi modifica a, qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi legge fiscale), o (ii) a causa della promulgazione di o qualsiasi modifica nella interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale o autorità regolamentare avente giurisdizione, di qualsiasi legge o regolamento applicabile (inclusa qualsiasi azione intrapresa da una autorità fiscale), l'Emittente stabilisca che</p> <p>(1) sia diventato illegale per esso e/o per l'Ente di Copertura detenere, acquisire o vendere Quote del Fondo, a condizione che l'Emittente non abbia agito in modo da causare tale illegalità o proibizione, ovvero</p> <p>(2) subirà un aumento sostanziale dei costi nell'adempimento dei suoi obblighi nell'ambito dei Prodotti Complessi (incluso, senza limitazione, a causa di a qualsiasi aumento dell'onere fiscale, diminuzione del beneficio fiscale o altro effetto negativo sulla sua posizione fiscale), o</p> <p>(b) come risultato di (i) qualsiasi adozione o recepimento di, o modifica di, una legge o regolamento o della sua interpretazione, (ii) qualsiasi determinazione di un'autorità regolamentare o autorità fiscale applicabile all'Emittente e/o all'Ente di Copertura o a tale Fondo, o (iii) l'applicazione regolamentare del trattamento del capitale dell'Emittente e/o dell'Ente di Copertura o il trattamento del funding dei Prodotti Complessi o dei relativi accordi di copertura o qualsiasi modifica degli stessi, l'Emittente determina che:</p> <p>(1) il costo degli accordi di copertura rispetto ai Prodotti Complessi sia aumentato materialmente (comprese le circostanze (x) che richiedono all'Emittente e/o all'Ente di Copertura di modificare qualsiasi riserva, deposito speciale, accordo di finanziamento o requisiti simili imposti dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura, o (y) che sottopongono l'Emittente e/o l'Ente di Copertura a qualsiasi perdita o tassazione aggiuntiva); o</p> <p>(2) l'Emittente e/o l'Entità di Copertura sarebbero soggetti ad un aumento sostanziale dei requisiti patrimoniali regolamentari in relazione ai Prodotti Complessi.</p> |
| Giorno Lavorativo della Valuta | indica, in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, il giorno lavorativo convenzionale specificato alla Sezione 1.1. |
| Giorno di Trattative | indica, in relazione ad un Fondo, un giorno in cui tale Fondo ha in programma di effettuare il rimborso o la sottoscrizione delle Quote del Fondo, come indicato nei Documenti del Fondo. |
| Data di Risoluzione | indica la data dichiarata dall'Agente di Calcolo in conseguenza della designazione di un Evento di Risoluzione del Fondo. |
| Evento di Turbativa | indica ciascun Evento di Risoluzione del Fondo e ciascun Evento di Turbativa del Mercato. |
| Giorno di Turbativa | indica, in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, un giorno rispetto al quale l'Agente di Calcolo determina che si è verificato un Evento di Turbativa o esso è in essere ed è sussistente a tale giorno. |
| Fondo Sostitutivo Idoneo | <p>indica, in relazione ad un Fondo per il quale si è verificato un Evento Straordinario del Fondo (un "Fondo Interessato"), un fondo che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, soddisfa le seguenti condizioni:</p> <p>(a) le caratteristiche, gli obiettivi di investimento e le politiche e il focus geografico del fondo sono strettamente correlate con quelle del Fondo Interessato;</p> <p>(b) il fondo soddisfa le Condizioni di Inclusione; e</p> <p>(c) se tale fondo dovesse diventare un Fondo Sostitutivo in relazione al Fondo Interessato, l'Emittente e/o l'Ente di Copertura sarebbero in grado di coprire la sua posizione rispetto ai Prodotti Complessi a termini che siano comparabili alle modalità di copertura relative al Fondo Interessato prima che si verificasse l'Evento del Fondo Straordinario.</p> |
| Comitato Esecutivo | indica, in rispetto ad un Fondo, il gruppo di individui specificato nei Documenti del Fondo quale responsabile per il monitoraggio delle attività di tale Fondo. |
| Dividendo | indica un importo per la Quota del Fondo rilevante specificato o altrimenti determinato conformemente alla Sezione 1.1. Se nessun Dividendo Straordinario è specificato o altrimenti determinato come previsto nella Sezione 1.1, la qualifica di un dividendo o parte di esso come Dividendo Straordinario sarà determinata dall'Agente di Calcolo. |

Straordinario

| | |
|---|---|
| Fondo | in riferimento ad una Quota del Fondo, indica l'emittente di tale Quota del Fondo come specificata alla Sezione 1.1, in ciascun caso soggetta a sostituzione a seguito del verificarsi di un Evento Straordinario del Fondo. |
| Amministratore del Fondo | indica, in riferimento ad un Fondo, l'entità specificata nei Documenti del Fondo quale responsabile dell'amministrazione di tale Fondo |
| Evento di Dimissioni dell'Adviser del Fondo | indica le dimissioni, la cessazione dell'incarico o la sostituzione del Gestore del relativo Fondo, Amministratore del Fondo o Custode del Fondo, o le dimissioni, cessazione dell'incarico, morte o sostituzione di qualsiasi persona chiave specificata alla Sezione 1.1. |
| Soglia AUM del Fondo | indica la percentuale specificata alla Sezione 1.1. |
| Evento Trigger AUM del Fondo | indica che il valore aggregato delle attività in gestione del Fondo (i) è diminuito di una percentuale pari o superiore alla Soglia AUM del Fondo dalla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la relativa Data di Valutazione della Sostituzione) o (ii) è inferiore alla Dimensione Minima del Fondo, in ogni caso, come determinato dall'Agente di Calcolo. |
| Giorno Lavorativo del Fondo | indica ciascun giorno specificato come tale alla Sezione 1.1 ovvero, se nessun giorno è specificato, ogni giorno in cui il Fondo o l'Amministratore del Fondo primario che agisce per conto del Fondo è aperto per gli affari. |
| Valuta del Fondo | indica, in riferimento ad una Quota del Fondo, la valuta specificata in riferimento a tale Unità alla Sezione 1.1. |
| Custode del Fondo | indica, in riferimento ad una Quota del Fondo, l'entità specificata nei Documenti del Fondo quale responsabile per la custodia degli asset di tale Fondo. |
| Evento di Risoluzione del Fondo | indica, in riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'evento determinato dall'Agente di Calcolo nelle circostanze descritte nella Sezione 5 (Conseguenze degli Eventi Straordinari del Fondo). |
| Evento di Turbativa del Fondo | indica, in riferimento ad un Fondo, il fallimento di una Data di Valutazione Programmata del Fondo o di una Data Rilevante (come definita nella Sezione 5 e come posticipata ai sensi della Sezione 5 (Conseguenze degli Eventi di Turbativa del Fondo)) ad essere una Data di Valutazione del Fondo). |
| Documenti del Fondo | indica, in riferimento ad una Quota del Fondo, (i) il Prospetto del Fondo, (ii) i documenti costitutivi e direttivi, (iii) gli accordi di sottoscrizione e gli altri accordi del relativo Fondo specificativi dei termini e delle condizioni relativi a tale Quota del Fondo e/o della frequenza, del periodo di preavviso o del periodo di regolamento per la liquidazione delle Quote del Fondo in tutto o in parte o per qualsiasi nuovo od addizionale investimento nelle Quote del Fondo da qualsiasi detentore di una Quota del Fondo o potenziale detentore di una Quota del Fondo e (iv) ogni documento addizionale relativo a tale Fondo come specificato nella Sezione 1.1, in ciascun caso, salvo dove il contesto richieda diversamente nella definizione di Modifica o Restrizione del Fondo, come modificato di volta in volta. |
| Evento Straordinario del Fondo | indica (e un Evento Straordinario del Fondo deve ritenersi avvenuto se), nella determinazione dell'Agente di Calcolo, i seguenti eventi o circostanze accadono in riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo alla o successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione Sostitutiva Rilevante) costituenti: (a) una Modifica Normativa; (b) un Evento di Insolvenza del Fondo; (c) una Azione Legale/Regolamentare del Fondo; (d) un Evento di Dimissione dell'Adviser del Fondo; (e) un Evento di Turbativa della Copertura del Fondo; (f) una Modifica del Fondo o Restrizione; (g) un Evento Trigger NAV del Fondo; (h) un Evento Trigger AUM del Fondo; (i) una Violazione della Strategia del Fondo; (j) una Nazionalizzazione; (k) un'Insolvenza; o (l) un Evento di Accordo della Commissione di Copertura del Fondo (<i>Fund Hedging Fee Arrangement Event</i>); o (m) Incremento del Costo della Copertura; o (n) una Turbativa della Reportistica del Fondo (se specificata come applicabile nella Sezione 1.1); o (o) una Turbativa del Regolamento del Fondo; o |

(p) un Evento di Accuratezza della Valuta del Fondo.

Turbativa della Copertura del Fondo a parere dell'Agente di Calcolo, l'Emittente e/o l'Ente di Copertura non è in grado, dopo aver fatto sforzi commercialmente ragionevoli, di (i) acquisire, costituire, ri-constituire, sostituire, mantenere, sciogliere o vendere qualsiasi operazione o attivo che ritenga necessario per coprire il rischio di prezzo in relazione ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di una qualsiasi di tali operazioni o attivi, compreso, senza limitazione, qualora tale inabilità sia derivata in ragione di:

(a) qualsiasi restrizione o aumento delle spese o commissioni imposte dal relativo Fondo sulla capacità di un investitore di rimborsare tale Quota del Fondo, in tutto o in parte, o sulla capacità di un investitore esistente o nuovo di effettuare investimenti nuovi o aggiuntivi in tale Quota del Fondo, o

(b) qualsiasi rimborso obbligatorio, in tutto o in parte, di tale Quota del Fondo imposto dal Fondo rilevante, in ciascun caso diverso da qualsiasi restrizione in essere alla Data di Emissione/Data di Pagamento (ovvero, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione Sostitutiva Rilevante).

Evento di Accordo della Commissione di Copertura del Fondo (*Fund Hedging Fee Arrangement Event*) indica un cambiamento materiale o una violazione da parte del Gestore del Fondo di un qualsiasi accordo che è in vigore alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la relativa Data di Valutazione Sostitutiva), temporaneo o altro, tra l'Emittente e il Fondo o il Gestore del Fondo del Fondo che si riferisce alla copertura dei Prodotti Complessi e che abbia un impatto negativo sull'Emittente.

Evento di Insolvenza del Fondo indica che, una Quota del Fondo, il relativo Fondo od ogni altra entità specificata alla Sezione 1.1 quale "Entità di Insolvenza del Fondo":

(a) è sciolto, chiuso o liquidato o ha una delibera approvata per il suo scioglimento, chiusura, liquidazione ufficiale (diversa da quella derivante da un consolidamento o fusione);

(b) fa una cessione generale o un accordo concordato con o a beneficio dei suoi creditori;

(c) (i) istituisce o viene istituito contro di esso, da parte di un regolatore, un supervisore o qualsiasi autorità simile con giurisdizione su primaria insolvenza, regolamentare o riabilitativa su di esso nella giurisdizione della sua costituzione o organizzazione o nella giurisdizione della sua sede centrale o principale, un procedimento per ottenere una sentenza di insolvenza o fallimento o qualsiasi altra misura ai sensi di qualsiasi legge sul fallimento o sull'insolvenza o altre leggi simili che riguardano i diritti dei creditori, o viene presentata un'istanza per il suo scioglimento o per la sua liquidazione da parte sua o da parte di tale regolatore, supervisore o autorità simile o (ii) viene avviato nei suoi confronti un procedimento per ottenere una sentenza di insolvenza o fallimento o qualsiasi altra misura ai sensi di qualsiasi legge fallimentare o legge sull'insolvenza o altra legge simile che incide sui diritti dei creditori, o viene presentata un'istanza per il suo scioglimento o liquidazione, e tale procedimento o istanza è istituito o presentato da una persona o entità non descritta nella precedente clausola (i) che precede e ovvero (A) porta ad una sentenza di insolvenza o fallimento o all'adozione di una misura esecutiva o l'emissione di un ordine di scioglimento o di liquidazione ovvero (B) non viene respinta, rifiutata, sospesa o trattenuta in ogni caso entro quindici giorni dalla sua istituzione o presentazione

(d) chiede o viene assoggettato alla nomina di un amministratore, liquidatore provvisorio, conservatore, curatore, *trustee*, custode o altro funzionario simile per se stesso o per tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni;

(e) un creditore garantito ottiene il possesso di tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni o viene emesso un provvedimento di *distress*, esecuzione, pignoramento, sequestro o altro processo legale imposto, eseguito o è citato in giudizio relativamente a tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni e tale creditore garantito ne mantiene il possesso, o qualsiasi tale procedimento non sia respinto, assolto, sospeso o trattenuto, in ogni caso entro quindici giorni da quel momento; o

(f) dà origine o viene assoggettato a qualsiasi evento nei suoi confronti che, ai sensi delle leggi applicabili di qualsiasi giurisdizione, abbia un effetto analogo ad uno qualsiasi degli eventi specificati nelle clausole da (a) a (e) di cui sopra.

Gestore del Fondo significa, in relazione a una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'entità (o il suo successore) specificata nella Sezione 1.1 l'entità specificata nei suoi Documenti del Fondo come responsabile di fornire consulenza in materia di gestione degli investimenti a tale Fondo e/o l'Amministratore del Fondo e/o il Comitato Esecutivo, o, se nessun soggetto è così specificato, qualsiasi persona nominata nel ruolo di gestore degli investimenti discrezionali o consulente per gli investimenti non discrezionali (compreso un gestore degli investimenti non discrezionali a un gestore degli investimenti discrezionali o ad un altro consulente d'investimento non discrezionale) per tale Fondo o altra persona responsabile di fornire informazioni finanziarie relative a tale Fondo ai suoi investitori.

Modifica o Restrizione del Fondo indica, in riferimento ad una Quota del Fondo e/o al relativo Fondo:

(a) qualsiasi cambiamento o aggiunta o modifica di uno qualsiasi dei Documenti del Fondo o della valuta contabile del Fondo da quella in vigore alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione Sostitutiva rilevante) che è determinato dall'Agente di Calcolo che sia rilevante nel contesto

dell'obiettivo economico originale e della logica dei Prodotti Complessi;

(b) qualsiasi cambiamento o modifica della frequenza, periodo di preavviso o periodo di regolamento per il rimborso o liquidazione di Quote del Fondo da parte di un detentore di Quote del Fondo da quelli originariamente previsti alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione Sostitutiva rilevante), (ognuna delle quali è stata specificata nella Sezione 1.1 come la Frequenza di Rimborso, il Periodo di Preavviso di Rimborso e il Periodo di Regolamento del Rimborso rispettivamente);

(c) qualsiasi cambiamento o modifica della frequenza, del periodo di preavviso o periodo di regolamento per qualsiasi investimento nuovo o aggiuntivo in Quote del Fondo da parte di qualsiasi detentore di Quote del Fondo rispetto a quelli originariamente previsti alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Valutazione Sostitutiva rilevante), (ognuno dei quali è stato specificato nella Sezione 1.1 come la Frequenza di Sottoscrizione, il Periodo di Avviso di Sottoscrizione e il Periodo di Regolamento della Sottoscrizione rispettivamente);

(d) qualsiasi cambiamento o modifica dei termini o delle disposizioni per la sottoscrizione o rimborso delle Quote del Fondo rilevanti per qualsiasi potenziale o esistente detentore delle Quote del Fondo rispetto a quelli di cui alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione Sostitutiva rilevante); o

(e) qualsiasi cambiamento o modifica di qualsiasi onere e/o commissione applicabile in relazione al rimborso di qualsiasi Quota del Fondo, in tutto o in parte, o su qualsiasi detentore di Quote del Fondo esistente o nuovo in relazione ad investimenti nuovi o aggiuntivi in Quote del Fondo, in tutto o in parte, da quelli alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione Sostitutiva rilevante).

(f) si verifica in qualsiasi momento alla o dopo la Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione della Sostituzione rilevante) uno o più dei seguenti eventi: (i) qualsiasi rimborso obbligatorio in tutto o in parte, gating, sidepocketing, hard close, (ii) qualsiasi restrizione alla sottoscrizione, all'investimento nuovo od aggiuntivo, rimborso o liquidazione totale o parziale o (iii) qualsiasi altro evento o accordo simile, che in ogni caso, incida sull'attuale o potenziale detentore delle Quote del Fondo, e/o la loro capacità di sottoscrivere o rimborsare o liquidare le Quote del Fondo in tutto o in parte;

a condizione che una Modifica o una Restrizione del Fondo possa verificarsi (i) ai sensi di uno qualsiasi dei sotto-paragrafi da (b) a (f) di cui sopra, indipendentemente dal fatto che i Documenti del Fondo siano stati emendati, cambiati o modificati in qualsiasi momento alla o dopo la Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione della Sostituzione rilevante) e/o se è causato o meno da, o si verifichi come risultato di qualsiasi azione o inazione da parte o per conto del Fondo, e/o (ii) ai sensi di uno qualsiasi dei sotto-paragrafi (a) a (f) di cui sopra, per qualsiasi motivo e/o indipendentemente da qualsiasi notifica o annuncio ufficiale che sia stato fatto da o per conto del Fondo.

| | |
|--|--|
| Soglia NAV del Fondo | indica la percentuale così specificata alla Sezione 1.1. |
| Evento Trigger NAV del Fondo | indica che il Valore del Fondo è diminuito di una percentuale uguale a, o superiore a, la Soglia NAV del Fondo dalla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, la Data di Valutazione di Sostituzione rilevante), come determinato dall'Agente di Calcolo. |
| Evento di Potenziale Rettifica del Fondo | <p>indica, in riferimento ad una Quota del Fondo e/o al relativo Fondo, il verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi, in ciascun caso come determinato dall'Agente di Calcolo:</p> <p>(a) una suddivisione, consolidamento o riclassificazione del relativo numero di Quote del Fondo, o una distribuzione gratuita o dividendo di qualsiasi interesse rispetto a tali Quote del Fondo o di qualsiasi altro interesse nel Fondo ai detentori esistenti per mezzo di bonus, capitalizzazione od emissione simile;</p> <p>(b) una distribuzione, emissione o dividendo ai detentori esistenti delle Quote del Fondo rilevanti di (i) un importo aggiuntivo di tali Quote del Fondo, o (ii) altro capitale sociale o titoli che concedono il diritto al pagamento di dividendi e/o al ricavato della liquidazione del Fondo in misura uguale o proporzionale a tali pagamenti ai detentori di tali Quote del Fondo, o (iii) capitale sociale o altri titoli di un altro emittente acquisiti o posseduti (direttamente o indirettamente) dal Fondo a seguito di uno spin-off od altra simile operazione, o (iv) qualsiasi altro tipo di titoli, diritti o warrant od altre attività, in ogni caso per pagamento (in contanti od altro corrispettivo) a un prezzo inferiore al prezzo di mercato prevalente come determinato dall'Agente di Calcolo;</p> <p>(c) un Dividendo Straordinario;</p> <p>(d) un riacquisto da parte del Fondo di Quote del Fondo rilevanti, sia che il corrispettivo di tale riacquisto sia in contanti, titoli o altro, diversamente da un rimborso di Quote del Fondo attuato da un investitore in tali Quote del Fondo che sia coerente con i Documenti del Fondo; o</p> <p>(e) qualsiasi altro evento che possa avere un effetto diluitivo o concentrativo sul valore teorico delle Quote del Fondo o sull'ammontare degli interessi nel Fondo rappresentato da tale Quota del Fondo.</p> |
| Prospetto del Fondo | indica, in riferimento ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, il documento d'offerta di tale Fondo relativo a tale Quota del Fondo, per come può essere aggiornato, rivisto o supplementato di tanto in tanto. |

| | |
|--|---|
| Azione Legale/Regolamentare del Fondo | <p>indica, in riferimento ad una Quota del Fondo:</p> <p>(a) la cancellazione, sospensione o revoca della registrazione o approvazione di tale Quota del Fondo o del relativo Fondo da parte di qualsiasi ente governativo, legale o regolamentare con autorità su tale Quota del Fondo o sul Fondo;</p> <p>(b) qualsiasi cambiamento nel trattamento in ambito legale, fiscale, contabile o normativo del Fondo rilevante o del Gestore del Fondo che è ragionevolmente probabile che abbia un impatto rilevante e sfavorevole sul valore di tale Quota del Fondo o su qualsiasi relativo investitore (come determinato dall'Agente di Calcolo);</p> <p>(c) il relativo Fondo o qualsiasi Amministratore del Fondo o Gestore del Fondo che diventi soggetto a qualsiasi indagine, procedimento o contenzioso da parte di qualsiasi autorità governativa, legale o di regolamentazione che riguardi la presunta violazione della legge applicabile per qualsiasi attività relative o risultanti dall'operazione di tale Fondo, Amministratore del Fondo o Gestore del Fondo; o</p> <p>(d) l'avvio o la risoluzione di qualsiasi azione legale, arbitrato o misure equivalenti (anche a seguito di un'accusa di frode o di misfatto) contro il Fondo o qualsiasi Service Provider del Fondo i quali procedimenti, in caso di successo, avrebbero, secondo la determinazione dell'Agente di Calcolo, un sostanziale effetto negativo sul Valore del Fondo.</p> |
| Data di Report del Fondo | <p>indica, in relazione a qualsiasi Quota del Fondo e Data di Valutazione del Fondo, la data in cui il Valore del Fondo determinato a tale Data di Valutazione del Fondo è riportato o pubblicato.</p> |
| Turbativa della Reportistica del Fondo | <p>indica il verificarsi di:</p> <p>(a) qualsiasi evento che riguardi una Quota del Fondo che, secondo la determinazione dell'Agente di Calcolo, renderebbe impossibile o impraticabile dopo aver usato sforzi commercialmente ragionevoli, per l'Agente di Calcolo di determinare il valore di tale Quota del Fondo e tale evento continui per almeno cinque Giorni di Trattative consecutivi;</p> <p>(b) ogni fallimento da parte del Fondo di fornire:</p> <p>(i) informazioni che tale Fondo abbia concordato di fornire, o fare in modo di fornire generalmente agli investitori; o</p> <p>(ii) informazioni che sono state precedentemente fornite agli investitori in generale, sulla base di tale Fondo o ai suoi rappresentanti autorizzati, alla normale prassi e che l'Agente di Calcolo ritenga necessarie per monitorare la conformità di tale Fondo con qualsiasi linea guida di investimento, metodologia di allocazione delle attività o qualsiasi altra politica simile relativa a tale Quota del Fondo;</p> <p>(c) il fallimento da parte del Pubblicatore del Valore del Fondo di Pubblicare il Valore del Fondo almeno tanto frequentemente quanto la Frequenza di Pubblicazione; o</p> <p>(d) il fallimento del Pubblicatore del Valore del Fondo di pubblicare il Valore del Fondo in relazione ad una Data Programmata di Valutazione del Fondo alla o prima della scadenza del Ritardo di Pubblicazione successivo a tale Data Programmata di Valutazione, a condizione che, se il Ritardo di Pubblicazione è specificato come "Nessuno" o non specificato nella Sezione 1.1, si verificherà una Turbativa della Reportistica del Fondo a seguito della mancata pubblicazione da parte del Pubblicatore del Valore del Fondo di Pubblicare il Valore del Fondo in relazione a una Data Programmata di Valutazione del Fondo nella stessa Data Programmata di Valutazione Programmata.</p> |
| Service Provider del Fondo | <p>indica, in relazione a un Fondo, ciascun Gestore del Fondo, Amministratore del Fondo, Custode del Fondo, Pubblicatore del Valore del Fondo e qualsiasi servizio aggiuntivo fornito specificato nella Sezione 1.1 (se presente) in riferimento a tale Fondo.</p> |
| Turbativa del Regolamento del Fondo | <p>indica, in relazione a una Quota del Fondo, il relativo Fondo e qualsiasi giorno in cui l'Agente di Calcolo determina che c'è un fallimento da parte del Fondo di pagare l'intero importo (sia espresso come percentuale o altrimenti) dei Proventi del Rimborso rispetto al relativo numero di Quote del Fondo o all'importo di tale Quota del Fondo che avrebbero dovuto essere pagati il o entro tale giorno secondo i Documenti del Fondo (senza dare effetto a qualsiasi gating, rinvio, sospensione o altre disposizioni che consentono al Fondo di ritardare o rifiutare il rimborso o ritardare qualsiasi valutazione delle Quote del Fondo).</p> |
| Violazione della Strategia del Fondo | <p>si intende qualsiasi violazione o inadempienza di qualsiasi strategia o delle linee guida di investimento dichiarate nei relativi Documenti del Fondo che è ragionevolmente probabile che influisca materialmente sul valore di tale Quota del Fondo o sui diritti o rimedi di qualsiasi detentore della stessa (in ogni caso, come determinato dall'Agente di Calcolo).</p> |
| Quota del Fondo | <p>in relazione a un Fondo, una quota od unità od altro interesse in tale Fondo o, se gli interessi in tale Fondo non sono denominati come azioni, un'unità di proprietà in tale Fondo.</p> |
| Data di Valutazione del Fondo | <p>indica, in relazione a qualsiasi Quota del Fondo, una data a partire dalla quale il relativo Fondo (o un Service Provider del Fondo che generalmente determina tale valore) determina il valore patrimoniale netto ufficiale per Quota del Fondo.</p> |
| Valore del Fondo | <p>indica, rispetto ad ogni giorno, il valore patrimoniale netto ufficiale per Quota del Fondo come Pubblicato dal Pubblicatore del Valore del Fondo in riferimento a quel giorno.</p> |
| Evento di Accuratezza | <p>indica, rispetto a una Quota del Fondo e al relativo Fondo, che esiste una qualsiasi circostanza in cui, sebbene il Valore del Fondo è Pubblicato, l'Agente di Calcolo determina ragionevolmente (tenendo conto dei principi stabiliti nella Sezione</p> |

| | |
|--|--|
| della Valutazione del Fondo | 15.1 seguente) che tale valore non è accurato o che qualsiasi transazione in rispetto alle Quote del Fondo non potrebbe essere effettuata sulla base di tale Valore del Fondo o sul presupposto che i rimborsi vengano pagati interamente in contanti in conformità con il Periodo di Regolamento del Rimborso. |
| Pubblicatore della Valutazione del Fondo | indica, con riferimento ad una Quota del Fondo, la persona che generalmente predisporre i report o pubblica il Valore del Fondo per conto del Fondo ai suoi investitori o ad un servizio di pubblicazione. |
| Proventi della Copertura | l'importo in contanti che costituisce i proventi ricevuti dall'Emittente e/o l'Ente di Copertura in relazione a qualsiasi Accordo di Copertura; a scanso di equivoci, i Proventi della Copertura non devono essere inferiore a zero. |
| Accordi di Copertura | qualsiasi accordo di copertura stipulato dall'Emittente e/o dall'Ente di Copertura in qualsiasi momento rispetto ai Prodotti Complessi, inclusi, senza limitazione, l'acquisto e/o la vendita di qualsiasi titolo, opzione o future su tali titoli e qualsiasi transazione in valuta estera associata. |
| Ente di Copertura | Indica Credit Suisse International o, se comunicato ai Portatori ai sensi della Sezione 9, qualsiasi delle sue controllate specificate nell'avviso come controparte degli accordi di copertura stipulati dall'Emittente, in relazione ai Prodotti Complessi. |
| Condizioni di Inclusione | indica, in riferimento ad un fondo e una quota o partecipazione in tale fondo, ciascuna delle seguenti condizioni: (a) Liquidità: il fondo deve offrire agli investitori la possibilità di sottoscrivere e di rimborsare le quote o azioni di tale fondo con una frequenza almeno pari alla Frequenza di Sottoscrizione e alla Frequenza di Rimborso specificata nella Sezione 1.1, rispettivamente; (b) Struttura della Commissione: il fondo non deve addebitare all'Emittente e/o all'Entità di Copertura (i) una commissione di sottoscrizione o rimborso o (ii) tasse o altri oneri simili in relazione a qualsiasi sottoscrizione o rimborso delle quote o azioni in tale fondo; (c) Dimensione Minima del Fondo: il fondo deve avere un patrimonio aggregato in gestione almeno pari alla Dimensione Minima del Fondo; e (d) Requisiti di Pubblicazione: il valore ufficiale delle quote o azioni di tale fondo deve essere comunicato agli investitori di tali quote o azioni almeno con la stessa frequenza della Frequenza di Pubblicazione specificata nella Sezione 1.1. |
| Aumento del Costo di Copertura | nell'opinione dell'Agente di Calcolo, l'Emittente e/o l'Entità di Copertura incorrerebbe in un aumento sostanziale (rispetto alle circostanze esistenti alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Valutazione della Sostituzione) di tasse, imposte, spese o commissioni (diverse da commissioni di intermediazione) per (i) acquisire, istituire, ristabilire, sostituire, mantenere, sciogliere o disporre di qualsiasi transazione(i) o asset che ritiene necessario per coprire il rischio di prezzo relativo ai Prodotti Complessi, o (ii) realizzare, recuperare o rimettere i proventi di tali operazioni od attività, a condizione che qualsiasi importo materialmente aumentato che sia, a giudizio dell'Agente di Calcolo, sostenuto esclusivamente a causa del deterioramento dell'affidabilità creditizia dell'Emittente e/o dell'Entità di Copertura, non sia considerato un Aumento del Costo di Copertura. |
| Insolvenza | in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'Agente di Calcolo determina che a causa della liquidazione volontaria o involontaria, fallimento, insolvenza, scioglimento o liquidazione o di qualsiasi procedimento analogo che riguardi un Fondo, (a) tutte le Quote del Fondo devono essere trasferite ad un fiduciario, liquidatore od altro funzionario simile o (b) ai detentori delle Quote del Fondo di quel Fondo viene legalmente proibito di trasferirle o rimborsarle. |
| Evento di Giurisdizione | in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, (i) qualsiasi evento che si verifica, sia di applicazione generale o altro, come risultato di rischi presenti o futuri in o connessi a qualsiasi Giurisdizione dell'Evento di Giurisdizione, compresi, ma non solo, i rischi associati a frode e/o corruzione, rischio politico, incertezza giuridica, imposizione di controlli sui cambi, modifiche normative o di regolamenti e cambiamenti nell'interpretazione e/o applicazione di leggi e regolamenti (inclusi, senza limitatamente a quelli relativi alla tassazione) e altri rischi legali e/o sovrani, o (ii) l'Agente di Calcolo determina che l'Emittente e/o l'Entità di Copertura non sono in grado di acquistare e/o vendere Quote del Fondo con o per una valuta accettabile per l'Agente di Calcolo da o per il Fondo, o (iii) l'Amministratore del Fondo non riesce a calcolare e pubblicare l'equivalente, in una valuta accettabile per l'Agente di Calcolo, del Valore del Fondo in un giorno in cui l'Agente di Calcolo determina che tale calcolo e pubblicazione era altrimenti previsto, e, nel caso di ciascuna delle clausole (i), (ii) e (iii) di cui sopra, che ha o può avere, a giudizio dell'Agente di Calcolo, l'effetto di ridurre o eliminare il valore dei Proventi della Copertura in qualsiasi momento. |
| Giurisdizione dell'Evento di Giurisdizione | qualsiasi giurisdizione o paese rilevante per l'emissione dei Prodotti Complessi, come determinato dall'Emittente. |
| Evento di Turbativa del Mercato | in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, ciascuno dei seguenti eventi: (i) (a) quando il mercato dei cambi o il mercato monetario in USD, franchi svizzeri, Euro, la Valuta di Regolamento o rispettiva Valuta del Fondo, è o sono chiusi per motivi diversi dai giorni festivi ordinari o se la negoziazione su di essi è limitata o sospesa e, a giudizio dell'Agente di Calcolo, questo avrebbe un impatto materiale sulla capacità dell'Emittente e/o dell'Agente di Calcolo di determinare il valore dei Prodotti Complessi accuratamente, in modo tempestivo o del tutto o sulla capacità dell'Emittente e/o dell'Ente di Copertura di eseguire una copertura rispetto ai Prodotti Complessi in uno qualsiasi di tali mercati; o (b) un evento in seguito al quale c'è un'interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzati per la valutazione da parte dell'Agente di Calcolo della Quota del Fondo o se il Gestore del Fondo informa l'Emittente o l'Agente di Calcolo, o l'Emittente o l'Agente di Calcolo determina a sua ragionevole discrezione tenendo conto dei principi stabiliti nella Sezione 15.1, che l'ultimo Valore del Fondo non dovrebbe essere preso in considerazione; o (ii) una moratoria generale |

dichiarata in rispetto alle attività bancarie in qualsiasi Giurisdizione dell'Evento di Giurisdizione.

| | |
|---|--|
| Evento di Fusione | <p>in riferimento ad un Fondo, ciascuno dei seguenti:</p> <p>(a) una riclassificazione o un cambiamento di tale Fondo che risulta in un trasferimento di o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Quote del Fondo in circolazione a un'altra entità o persona;</p> <p>(b) il consolidamento o la fusione del Fondo con o in un'altra entità o persona (diverso da un consolidamento o fusione in cui il Fondo sia l'entità continua e che non comporti una riclassificazione o un cambiamento delle Quote del Fondo in circolazione);</p> <p>(c) un'offerta di acquisto, un'offerta pubblica di acquisto, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o altro evento da parte di qualsiasi altra entità o persona per acquistare o ottenere in altro modo il 100% delle Quote del Fondo in circolazione, che risulti in un trasferimento o in un impegno irrevocabile a trasferire tutte le Quote del Fondo in circolazione (diverse dalle Quote del Fondo possedute o controllate da tale altra entità o persona); o</p> <p>(d) il consolidamento o la fusione del Fondo con o in un'altra entità o persona in cui il Fondo sia l'entità continua e che non risulti in una riclassificazione o cambiamento delle Quote del Fondo in circolazione, ma che risulti in tutte le Quote del Fondo in essere (diverse dalle Quote del Fondo possedute o controllate da tale altra entità o persona) immediatamente prima di tale evento che rappresentino collettivamente meno del 50% di tutte le Quote del Fondo in circolazione immediatamente dopo tale evento.</p> |
| Dimensione Minima del Fondo | indica l'ammontare specificato come tale in Sezione 1.1 (ovvero se tale Dimensione Minima del Fondo non è specificata nella Sezione 1.1, un ammontare uguale ad USD 50.000.000 o l'equivalente in altra valuta), |
| Nazionalizzazione | indica che tutte le Quote del Fondo o tutte o sostanzialmente tutte le attività di un Fondo sono nazionalizzate, espropriate o sia richiesto che siano trasferite in altro modo a qualsiasi agenzia governativa, autorità, ente o istituzione governativa. |
| Ritardo nella Pubblicazione | indica in riferimento ad un Fondo e ad una Data Programmata di Valutazione del Fondo, il periodo specificato alla Sezione 1.1. |
| Frequenza di Pubblicazione | indica in riferimento ad un Fondo, il periodo specificato in Sezione 1.1. |
| Pubblicare | significa pubblicare o riportare il Valore del Fondo ai detentori delle relative Quote del Fondo in generale o a un servizio di pubblicazione in conformità ai Documenti del Fondo in vigore alla Data di Emissione/Data di Pagamento (o, nel caso di un Fondo Sostitutivo, alla Data di Valutazione Sostitutiva), e in modo coerente con la prassi del Pubblicatore del Valore del Fondo rilevante a tale data. "Pubblicato", "Pubblicazione" e termini simili devono essere interpretati di conseguenza. |
| Frequenza di Rimborso | indica il periodo specificato come tale alla Sezione 1.1. |
| Periodo di Preavviso del Rimborso | indica, in riferimento ad un Fondo, il periodo specificato come tale alla Sezione 1.1. |
| Proventi del Rimborso | indica, in relazione ad una Quota del Fondo, i proventi del rimborso, come determinati dall'Agente di Calcolo, che sarebbero pagati dal relativo Fondo in relazione al rimborso di tale Quota del Fondo, a condizione che (a) qualsiasi provento di questo tipo che sarebbe pagato in proprietà diverse dal contante siano valutati dall'Agente di Calcolo e (b) se il detentore di tale Quota del Fondo avesse diritto di scegliere che il pagamento di tali proventi di rimborso sia da effettuarsi sotto forma di contanti oltre che di proprietà, allora si riterrà che il detentore abbia scelto il pagamento in contanti. |
| Periodo di Regolamento del Rimborso | indica il periodo specificato come tale alla Sezione 1.1. |
| Data Programmata di Valutazione del Fondo | indica, in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, una data alla quale tale Fondo (o un Service Provider del Fondo, per suo conto) è previsto, secondo i suoi Documenti del Fondo, che determini il valore patrimoniale netto ufficiale di tale Quota del Fondo (senza dare effetto o prendere in considerazione qualsiasi gating, rinvio, sospensione o altre disposizioni che permettono a tale Fondo di ritardare o rifiutare qualsiasi rimborso o ritardare qualsiasi valutazione delle Quote del Fondo). |
| Frequenza di Sottoscrizione | indica in riferimento ad un Fondo, il periodo specificato in Sezione 1.1. |
| Periodo di Preavviso della Sottoscrizione | indica in riferimento ad un Fondo, il periodo specificato in Sezione 1.1. |
| Periodo di Regolamento | indica in riferimento ad un Fondo, il periodo specificato in Sezione 1.1. |

della
Sottoscrizione

Data di
Valutazione
Sostitutiva

ha il significato dato nella Sezione 5.

Turbativa
Fiscale

in relazione ad una Quota del Fondo e al relativo Fondo, l'imposizione, modifica o eliminazione di una imposta per accisa, buona uscita, vendita, utilizzo, valore aggiunto, trasferimento, bollo, documentale, registrazione o altra imposta simile su, o misurata mediante riferimento a, tale Fondo (diversa da una imposta su, o misurata mediante riferimento a, il reddito complessivo netto o lordo) da parte di qualsiasi governo o autorità fiscale successivamente alla Data di Emissione/Data di Pagamento, se l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o eliminazione sia di alzare o abbassare il Valore del Fondo nel giorno in cui il Valore del Fondo sarebbe altrimenti determinato rispetto a quanto sarebbe stato senza tale imposizione, variazione o eliminazione.

Data di
Negoziazion
e

indica la data come specificata in Sezione 1.1.

Sezione 2 Rimborso Finale

Sezione 2.1 Importo di Rimborso Finale

Salvo ove precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato, l'Emittente dovrà rimborsare ciascun Prodotto Complesso alla Data di Rimborso Finale mediante pagamento di un importo in contanti pari all'Importo di Rimborso Finale al Portatore dei medesimi.

L'Importo di Rimborso Finale sarà determinato in conformità alla definizione di "Importo di Rimborso Finale" contenuta alla sottosezione B.1 della Sezione 1.1.

Sezione 2.2 Regolamento Fisico

Non applicabile.

Sezione 3 Interessi e Premi; Cedole

Sezione 3.1 Interesse

Non applicabile.

Sezione 3.2 Premio

Non applicabile.

Sezione 3.3 Cedole

L'Emittente pagherà l'Ammontare della Cedola, se del caso, per Prodotto Complesso ai Portatori alla Data di Pagamento della Cedola, a condizione che i Prodotti Complessi non siano stati rimborsati, riacquistati, estinti o cancellati prima della Data di Pagamento della Cedola. A scanso di equivoci, resta inteso che, se i Prodotti Complessi sono rimborsati, riacquistati, cancellati od estinti prima della Data di Pagamento della Cedola, qualsiasi quota maturata e non pagata dell'Ammontare della Cedola che sarebbe stata altrimenti dovuta alla Data di Pagamento della Cedola non sarà pagata ma, in caso di risoluzione anticipata da parte dell'Emittente, sarà presa in considerazione nel determinare l'Importo di Risoluzione Non Programmata. L'Ammontare della Cedola e la Data di Pagamento della Cedola saranno determinate in conformità alle definizioni di "Ammontare della Cedola" e "Data(e) di Pagamento della Cedola" di cui alla sottosezione C.1 della Sezione 1.1.

Sezione 4 Rimborso Anticipato

Rimborso Trigger

Non applicabile.

Sezione 5 Rettifiche, Determinazioni e Estinzione Straordinaria

Rettifiche e Determinazioni relative ai Fondi

Correzione del Valore del Fondo

Nel caso in cui qualsiasi Valore del Fondo Pubblicato da o per conto di un Fondo che sia utilizzato per qualsiasi calcolo o determinazione in connessione con i Prodotti Complessi sia successivamente corretto e tale correzione venga Pubblicata da o per conto tale Fondo entro il secondo Giorno Lavorativo della Valuta prima della prossima data alla quale qualsiasi pagamento o consegna rilevante può essere effettuata dall'Emittente o in rispetto alla quale qualsiasi determinazione in relazione ai Prodotti Complessi può essere fatta, allora l'Agente di Calcolo può determinare l'ammontare pagabile o beneficio disponibile o effettuare qualsiasi determinazione in connessione con i Prodotti Complessi, dopo aver preso in considerazione tale correzione e, per quanto necessario, può rettificare ogni termine rilevante dei Prodotti Complessi per dare conto di tale correzione.

Le disposizioni precedenti non pregiudicano qualsiasi diritto dell'Emittente di effettuare rettifiche e/o esercitare il diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi in conformità alla presente Sezione 5. .

Caratterizzazione degli eventi

Quando gli stessi eventi o circostanze sono in grado di costituire (i) più di un Evento Straordinario del Fondo o (ii) più di uno di (A) un Evento Straordinario del Fondo; (B) un Evento di Turbativa del Fondo; o (C) un Evento di Rettifica Potenziale del Fondo, l'Agente di Calcolo può determinare come tali eventi o circostanze debbano essere caratterizzati a sua discrezione, tenendo conto dei principi enunciati nella Sezione 15.1. L'Agente di Calcolo può, a sua discrezione, tenendo conto dei principi enunciati nella Sezione 15.1 determinare una diversa caratterizzazione se tali eventi o circostanze (o simili) continuino o si ripetano.

Conseguenze degli Eventi di Turbativa

Se l'Agente di Calcolo determina che qualsiasi giorno rispetto al quale il Valore del Fondo rilevante deve essere determinato (tale data, una "**Data Rilevante**") non è una Data di Valutazione del Fondo, la Data Rilevante sarà posticipata alla successiva Data Programmata di Valutazione del Fondo.

Se l'Agente di Calcolo determina (qualora applicabili, a seguito dell'applicazione delle previsioni di cui al precedente sotto-paragrafo) che qualsiasi Data Rilevante è un Giorno di Turbativa, allora, senza pregiudizio ai diritti dell'Emittente in riferimento ad un Evento Straordinario del Fondo od Evento di Rettifica Potenziale del Fondo allora sussistente, tale Data Rilevante dovrà essere posticipata al giorno successivo che non sia un Giorno di Turbativa, a meno che non si sia verificato un giorno che non sia un Giorno di Turbativa fino al 10° Giorno Lavorativo della Valuta successivo alla data che (senza alcun rinvio ai sensi del presente sotto-paragrafo) sarebbe stata la Data Rilevante (il "**Periodo di Interruzione della Turbativa**"). In quest'ultimo caso il 10° Giorno Lavorativo della Valuta successivo alla data in cui (in assenza di qualsiasi rinvio ai sensi del presente sotto-paragrafo) sarebbe stata la Data Rilevante sarà considerata la Data Rilevante e l'Agente di Calcolo dovrà tenere in considerazione i principi di cui alla Sezione 15.1, effettuare in buona fede la sua stima del Valore del Fondo a tale Data Rilevante tenendo in considerazione, ove praticabile, le condizioni di mercato prevalenti in quel momento. La data in cui il Valore del Fondo rilevante è determinato ai sensi del presente sotto-paragrafo, sia per stima in buona fede che in altro modo, sarà la "**Data Rilevante Posticipata**".

In relazione ad un differimento di una Data Rilevante, l'Agente per il Calcolo può inoltre posticipare qualsiasi data di pagamento in relazione ad un importo dovuto e qualsiasi giorno in cui deve avvenire la consegna fisica ai sensi dei Prodotti Complessi fino al terzo Giorno Lavorativo della Valuta successivo all'ultima data in cui tutti i proventi in contanti rispetto al rimborso delle Quote del Fondo saranno pagati dal Fondo, a meno che l'Agente di Calcolo determini che il relativo importo possa essere pagato prima dall'Emittente. In questo contesto, l'Agente di Calcolo potrà anche modificare il Regolamento di conseguenza.

In relazione ad un differimento di una Data Rilevante, l'Emittente deve dare non appena possibile notifica ai Portatori del rilevante Evento(i) di Turbativa che causa(no) tale(i) Giorno(i) di Turbativa e qualsiasi determinazione rilevante da parte dell'Agente di Calcolo, a condizione che l'omissione di tale avviso non pregiudichi la validità della determinazione del Valore del Fondo alla Data Rilevante Posticipata.

Se l'Agente di Calcolo determina (sia a seguito di una Pubblicazione od altro) che uno o più giorni che cadono durante il Periodo di Interruzione della Turbativa è una Data di Valutazione del Fondo in relazione ad una Quota del Fondo (indipendentemente dal fatto che tale giorno sia o meno la Data Rilevante rispetto a tale Quota del Fondo), allora (A) se tale evento si verifica alla o prima della Data Rilevante Posticipata, il primo di tali giorni sarà considerato la Data Rilevante per tale Quota del Fondo, o (B) se tale evento si verifica dopo la Data Rilevante Posticipata, e nonostante qualsiasi determinazione da parte dell'Agente di Calcolo del Valore del Fondo rispetto a tale Quota del Fondo ai sensi dei precedenti paragrafi di questa sezione "Conseguenze degli Eventi di Turbativa", l'Agente di Calcolo può decidere di considerare il primo giorno utile quale Data Rilevante rispetto a tale Quota del Fondo.

Se il Pubblicatore del Valore del Fondo non riesce a pubblicare il Valore del Fondo per una Quota del Fondo in relazione ad una Data Rilevante alla o prima della data in cui è prevista la Pubblicazione del Valore del Fondo, allora, senza pregiudizio per i diritti dell'Agente di Calcolo in relazione a qualsiasi Evento Straordinario del Fondo allora sussistente e salvo diversa indicazione da parte del Fondo o di un Service Provider del Fondo, l'Agente di Calcolo può (ma non sarà obbligato a) determinare che tale Data Rilevante è un Giorno di Turbativa in relazione a tale Quota del Fondo..

Responsabilità

Né l'Emittente né l'Agente di Calcolo saranno responsabili in relazione a qualsiasi errore o omissione o successiva correzione commessi nel calcolo o nella comunicazione di un Fondo, nel caso di negligenza del Gestore del Fondo o altrimenti.

Conseguenze degli Eventi Straordinari del Fondo

Se l'Agente di Calcolo determina che un Evento Straordinario del Fondo si è verificato in relazione ad un Fondo, allora l'Agente di Calcolo può (ma non sarà obbligato a), in qualsiasi momento intraprendere una delle seguenti azioni ai sensi dei punti da (i) a (iii) seguenti:

(i) Può rinunciare a tale Evento Straordinario del Fondo

(ii) Se nella Sezione 1.1. "Rettifica" è applicabile all'Evento Straordinario del Fondo rilevante,

(A) può determinare (tenendo conto dei principi di cui alla successiva Sezione 15.1) se tale Evento Straordinario del Fondo abbia un effetto economico sui Prodotti Complessi e se eventuali rettifiche ai termini ed alle condizioni dei Prodotti Complessi sono necessarie al fine di preservare l'originale obiettivo economico e la logica dei Prodotti Complessi (un "**Evento Straordinario di Rettifica**"); e

(B) se l'Agente di Calcolo determina che un Evento Straordinario di Rettifica si è verificato, (I) può effettuare ogni rettifica che ritenga appropriata ai termini ed alle condizioni dei Prodotti Complessi per dare conto dell'effetto economico sui Prodotti Complessi dell'Evento Straordinario di Rettifica a cui si riferisce tale Evento Straordinario del Fondo e per preservare l'obiettivo economico originale e la logica dei Prodotti Complessi, e (II) determinare la data o le date di efficacia di tali rettifiche. Nell'effettuare qualsiasi determinazione o aggiustamento dei termini e delle condizioni dei Prodotti Complessi ai sensi di questo sotto-paragrafo (ii), l'Agente di Calcolo dovrà sempre agire sempre in modo commercialmente ragionevole e prendere in considerazione i principi stabiliti nella Sezione 15.1 di seguito.

(iii) Se l'Agente di Calcolo:

(A) sceglie di non rinunciare all'Evento Straordinario del Fondo; e

(B) determina che, se "Rettifica" è specificato nella Sezione 1.1 come applicabile all'Evento Straordinario del Fondo rilevante, un Evento Straordinario di Rettifica si è verificato ma nessuna delle rettifiche che può essere effettuata ai sensi del precedente sotto-paragrafo (ii) produrrebbe un risultato commercialmente ragionevole, può designare un Evento di Risoluzione del Fondo, nel qual caso dichiarerà anche una Data di Risoluzione.

Se l'Agente di Calcolo designa un Evento di Risoluzione del Fondo, dichiarerà una Data di Risoluzione dando notifica ai Portatori non

appena ragionevolmente possibile in conformità con la Sezione 9.

Rettifiche al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o un Evento Straordinario

Al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica (diverso da un Evento Straordinario del Fondo) in relazione al Sottostante o di un Evento Straordinario in relazione ai Prodotti Complessi, l'Agente di Calcolo potrà apportare quelle rettifiche a uno o più termini dei Prodotti Complessi, alla definizione del Sottostante e al calcolo o definizione del Livello e a qualsiasi importo pagabile (o altro beneficio spettante) ai sensi dei Prodotti Complessi secondo quanto determinato a sua discrezione tenendo conto dei principi esposti alla Sezione 15.1 che segue. Qualsiasi rettifica dovrà essere effettuata al fine di tenere conto dell'effetto del verificarsi di tale Ulteriore Evento di Rettifica o Evento Straordinario, a seconda del caso e per preservare per quanto possibile la sostanza economica originaria dei Prodotti Complessi. Nell'effettuare le sue determinazioni, l'Agente di Calcolo dovrà tenere conto di qualsiasi rettifica effettuata dalla rilevante Borsa o Borsa Correlata in relazione a tale Ulteriore Evento di Rettifica agli strumenti negoziati su tale borsa.

Nel momento in cui effettua una tale rettifica, l'Agente di Calcolo o l'Emittente dovrà darne notifica quanto prima possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 descrivendo brevemente il(gli) evento(i) che si sono verificato(i), la(e) rettifica(he) apportata(e) e la data di efficacia di tale rettifica.

Estinzione Straordinaria dei Prodotti Complessi

Se (i) al verificarsi di un Ulteriore Evento di Rettifica o al verificarsi di un Evento Straordinario l'Agente di Calcolo stabilisce di non essere in grado di apportare alcuna rettifica per tenere conto dell'effetto di tale evento o una tale rettifica non sarebbe ragionevolmente accettabile per l'Emittente e i Portatori o (ii) un Evento di Risoluzione del Fondo si è verificato, l'Emittente ha il diritto di estinguere anticipatamente i Prodotti Complessi, in tutto ma non in parte.

L'Emittente può esercitare il diritto di estinzione anticipata entro un periodo non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data in cui ha determinato il verificarsi dell'evento che ha dato luogo al diritto di estinzione straordinaria dandone notizia ai Portatori in conformità alla Sezione 9. L'avviso di estinzione dovrà, nella misura ragionevolmente fattibile per l'Emittente, specificare altresì la data di rimborso anticipata del Prodotto Complesso, la Data di Estinzione Effettiva e l'Importo di Estinzione Non Programmata a cui il Prodotto Complesso sarà rimborsato. Se l'Emittente non è in grado di specificare la data di rimborso anticipato dei Prodotti Complessi o l'Importo di Estinzione Non Programmata nell'avviso di estinzione, l'Emittente dovrà darne avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 quanto prima possibile.

Nel momento in cui esercita tale diritto di estinzione straordinaria, l'Emittente dovrà rimborsare i Prodotti Complessi alla data specificata in tale avviso ad un importo per Prodotto Complesso pari all'Importo di Estinzione Non Programmata.

Rettifiche in riferimento ad Eventi di Giurisdizione

Se, a giudizio dell'Emittente, si è verificato un Evento di Giurisdizione rispetto al Sottostante, l'Agente di Calcolo può effettuare tale rettifica al ribasso a qualsiasi importo altrimenti pagabile (o altro beneficio altrimenti da ricevere) ai sensi dei Prodotti Complessi come determinerà a sua discrezione tenendo conto dei principi stabiliti nella Sezione 15.1 per tenere conto dell'effetto di tale Evento di Giurisdizione sugli Accordi di Copertura e qualsiasi differenza tra i Proventi della Copertura e l'importo (o altro beneficio) che, in assenza del verificarsi di tale Evento di Giurisdizione, sarebbe altrimenti pagabile (o sarebbe ricevuto). L'Emittente farà ogni sforzo commercialmente ragionevole per preservare il valore dei Proventi della Copertura, ma non sarà obbligato ad adottare qualsiasi misura che determini essere, a sua discrezione, commercialmente impraticabile.

Al momento di effettuare tali rettifiche, l'Emittente deve darne comunicazione non appena possibile ai Portatori in conformità alla Sezione 9 indicando la rettifica di qualsiasi importo pagabile ai sensi dei Prodotti Complessi e/o qualsiasi altro termine rilevante del Regolamento e fornendo brevi dettagli sull'Evento di Giurisdizione, a condizione che il mancato invio di tale avviso non pregiudichi la validità dell'Evento di Giurisdizione o di qualsiasi azione intrapresa.

Sezione 6 Riacquisto dei Prodotti Complessi

L'Emittente e qualsiasi controllata o altra affiliata dell'Emittente può in qualsiasi momento acquistare i Prodotti Complessi a qualsiasi prezzo sul mercato aperto o mediante offerta di acquisto o contratto privato. I Prodotti Complessi acquistati dall'Emittente possono, ad opzione dell'Emittente, essere detenuti, rivenduti o cancellati. I Prodotti Complessi in tal modo cancellati non possono essere ri-emessi o rivenduti e le obbligazioni dell'Emittente in relazione a un tale Prodotto Complesso saranno liberate.

Sezione 7 Prescrizione

In conformità al diritto svizzero, le richieste di qualsiasi pagamento in relazione ai Prodotti Complessi saranno prescritte dopo il decorso di un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui tale pagamento è diventato per la prima volta pagabile ed esigibile.

Sezione 8 Pagamenti

Il pagamento di qualsiasi importo in relazione ai Prodotti Complessi dovrà essere effettuato dall'Agente per i Pagamenti e l'Emittente si impegna a trasferire i fondi necessari a servizio dei Prodotti Complessi alle rilevanti date di esigibilità liberamente disponibili a favore dell'Agente per i Pagamenti. Ove una data di esigibilità non cada in un Giorno Lavorativo, l'Emittente sarà obbligato ad effettuare il trasferimento di tali pagamenti con valuta del Giorno Lavorativo immediatamente successivo a tale data di esigibilità. Non sono dovuti interessi di mora né altri pagamenti risarcitori saranno pagabili ai Portatori per qualsiasi differimento di un pagamento.

La debita e puntuale ricezione da parte dell'Agente per i Pagamenti dei pagamenti provenienti dall'Emittente a servizio dei Prodotti Complessi libererà l'Emittente dai propri obblighi ai sensi dei Prodotti Complessi nella misura di tali pagamenti.

Tutti tali pagamenti saranno effettuati ai Portatori in conformità alle norme, regolamenti e procedure operative di volta in volta applicabili a, e/o emesse da, l'Intermediario.

Tutti i pagamenti in relazione ai Prodotti Complessi sono soggetti a (i) qualsiasi legge, regolamento e direttiva fiscale o di altro tipo nel luogo del pagamento e (ii) qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta ai sensi della (a) sezione 871(m) dell'*Internal Revenue Code* Statunitense del 1986 (il "**Codice**", e tale ritenuta o deduzione, "**Ritenuta 871 (m)**") o (b) un accordo descritto alla Sezione 1471(b) del Codice o altrimenti imposto ai sensi delle Sezioni da 1471 a 1474 del Codice e qualsiasi regolamento o accordo ai sensi del medesimo o interpretazione ufficiale del medesimo ("**FATCA**") o un accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti e un'altra giurisdizione che faciliti l'attuazione del medesimo (o

qualsiasi legge attuativa di tale accordo intergovernativo). Inoltre, nel determinare l'importo della Ritenuta 871(m) imposta con riferimento a qualsiasi importo da pagarsi sui Prodotti Complessi, l'Emittente avrà diritto di trattenere su qualsiasi "equivalente del dividendo" (come definito ai fini della Sezione 871(m) del Codice) al più alto tasso applicabile a tali pagamenti indipendentemente da qualsiasi esenzione da, o riduzione di, tale trattenuta altrimenti disponibile ai sensi della normativa applicabile.

Sezione 9 Avvisi

Tutti gli avvisi ai Portatori saranno validi e vincolanti se pubblicati dall'Emittente in conformità agli regolamenti, linee guida e prassi di mercato del Mercato SeDeX.

Gli avvisi ai Portatori in relazione ai Prodotti Complessi saranno validi e vincolanti se pubblicati sul sito internet www.credit-suisse.com/derivatives, fatta eccezione per i Portatori noti all'Emittente, ai quali l'Emittente può trasmettere, ma non è obbligato in tal senso, l'avviso direttamente al Portatore.

Sezione 10 Forma

I Prodotti Complessi sono emessi in forma non cartacea ai sensi dell'Articolo 973c del Codice delle Obligazioni Svizzero come titoli non cartacei (*Wertrechte*), che saranno registrati presso il SIS o un altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera come titoli detenuti presso un intermediario (*Bucheffekten*) ("**Titoli Detenuti Presso un Intermediario**").

I titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno creati dall'Emittente mediante registrazione in un registro dei titoli non cartacei (*Wertrechtbuch*) tenuto dall'Emittente. Tali titoli non cartacei saranno quindi iscritti nel registro principale (*Hauptregister*) di SIS o altro intermediario (*Verwahrungsstelle*) in Svizzera riconosciuto a tali fini da SIX Swiss Exchange (SIS o l'altro intermediario, l'"**Intermediario**") come Titoli Detenuti Presso un Intermediario. I Prodotti Complessi resteranno prenotati nel sistema dell'Intermediario, e l'Intermediario manterrà il registro per i Prodotti Complessi, fino al momento antecedente tra il rimborso e la stampa dei Prodotti Complessi.

Le registrazioni dell'Intermediario determineranno l'importo o numero di Prodotti Complessi detenuto attraverso ciascun membro dell'Intermediario. In relazione ai Prodotti Complessi detenuti in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i portatori dei Prodotti Complessi saranno ciascun soggetto che detiene un qualsiasi Prodotto Complesso in un conto titoli (*Effektenkonto*) a suo nome o, nel caso degli intermediari (*Verwahrungsstellen*), ciascun intermediario (*Verwahrungsstelle*) che detiene il Prodotto Complesso per proprio conto in un conto titoli (*Effektenkonto*) a proprio nome.

Né l'Emittente né i Portatori avranno in qualsiasi momento il diritto di effettuare o chiedere la conversione dei titoli non cartacei (*Wertrechte*) in, o la consegna di, un certificato globale permanente (*Dauerglobalurkunde*) o Prodotti Complessi individualmente certificati (*Einzelkunden*).

Fintantoché i Prodotti Complessi saranno in forma di Titoli Detenuti Presso un Intermediario, i Prodotti Complessi potranno essere trasferiti esclusivamente mediante accredito dei Prodotti Complessi da trasferirsi su un conto titoli del ricevente.

Non potrà essere effettuata alcuna consegna fisica dei Prodotti Complessi a meno che e fino a che non saranno stampati Prodotti Complessi individualmente certificati. Prodotti Complessi individualmente certificati potranno essere stampati solamente, in tutto ma non in parte, se l'Intermediario cessa ogni operatività senza un successore.

I trasferimenti di Prodotti Complessi in qualsiasi Clearing System saranno soggetti all'eventuale Lotto Minimo di Negoziazione.

Ove vengano stampati Prodotti Complessi individualmente certificati, i titoli non cartacei (*Wertrechte*) saranno immediatamente cancellati dall'Emittente e i Prodotti Complessi individualmente certificati saranno consegnati ai Portatori a fronte della cancellazione dei Titoli Detenuti Presso un Intermediario nei loro rispettivi conti titoli. I Prodotti Complessi individualmente certificati stampati non saranno inclusi nelle registrazioni di alcun intermediario (*Verwahrungsstelle*) e, pertanto, non costituiranno Titoli Detenuti Presso un Intermediario.

Sezione 11 Status

I Prodotti Complessi costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate di Credit Suisse ed hanno pari grado nell'ordine dei pagamenti (*pari passu*) con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata di Credit Suisse e senza preferenza tra di esse, fatto salvo per le cause di prelazione previste dalle applicabili norme inderogabili di legge. I Prodotti Complessi non sono coperti da alcun sistema risarcitorio o assicurativo (quale un sistema di deposito o protezione bancario).

Sezione 12 Modifiche

Il presente Regolamento può, in seguito a consultazione con l'Agente di Calcolo, essere modificato di volta in volta dall'Emittente, a condizione che, a parere dell'Emittente, tale modifica sia di natura formale, minore o tecnica, sia effettuata per correggere un errore manifesto, o non sia materialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori.

Nonostante quanto precede, l'Emittente può modificare qualsiasi previsione del presente Regolamento nel caso in cui l'Emittente ragionevolmente ritenga che tale modifica sia necessaria o appropriata in conseguenza di una modifica a qualsiasi legge o regolamento svizzeri o di qualsiasi altra giurisdizione o delle regole, linee guida o prassi di mercato della piattaforma di negoziazione rilevante.

Qualsiasi modifica apportata in conformità alla presente Sezione 12 sarà vincolante per i Portatori in conformità al presente Regolamento. I Portatori saranno informati di una tale modifica mediante avviso in conformità alla Sezione 9.

Sezione 13 Emissione di Ulteriori Prodotti Complessi

L'Emittente si riserva il diritto di volta in volta e senza il consenso dei Portatori di creare o emettere ulteriori tranches di prodotti in qualsiasi momento, che saranno fungibili con i Prodotti Complessi (*i.e.*, identici in relazione al Regolamento (eccetto che per il Prezzo di Emissione, la Data di Emissione/Data di Pagamento e, se applicabile, la prima Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Pagamento della Cedola) e gli identificatori dei titoli) in modo da essere consolidati e formare una singola serie con i Prodotti Complessi in circolazione.

Sezione 14 Sostituzione dell'Emittente

L'Emittente può in qualsiasi momento, senza il consenso dei Portatori, sostituire a sé in qualità di obbligato principale ai sensi dei Prodotti Complessi qualsiasi società (il "**Sostituto**"), che sia una Affiliata (come di seguito definita) o un'altra società nella quale si integri, o in cui si fonda o alla quale venda, ceda in locazione, trasferisca o apporti tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni, a condizione che:

- (i) dopo che tale sostituzione sarà diventata efficace, gli obblighi del Sostituto in relazione ai Prodotti Complessi saranno incondizionatamente e irrevocabilmente garantiti dall'Emittente;
- (ii) tutte le azioni, condizioni e quant'altro sia necessario intraprendere, soddisfare o fare (incluso l'ottenimento di qualsiasi necessario consenso) per garantire che i Prodotti Complessi rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto siano state intraprese, soddisfatte e fatte e siano pienamente in vigore ed efficaci; e
- (iii) l'Emittente abbia dato un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di tale sostituzione ai Portatori in conformità alla Sezione 9.

Nel caso di una qualsiasi sostituzione dell'Emittente, fatto salvo quanto previsto alla clausola (i) della presente Sezione 14, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente sarà da quel momento interpretato come un riferimento al Sostituto.

"**Affiliata**" indica qualsiasi entità controllata, direttamente o indirettamente dell'Emittente, qualsiasi entità che controlla, direttamente o indirettamente, l'Emittente o qualsiasi entità soggetta a comune controllo con l'Emittente.

L'Emittente avrà altresì il diritto a condizione che ne dia avviso ai Portatori in conformità alla Sezione 9 di cambiare la sede o filiale attraverso la quale agisce ai fini dei Prodotti Complessi, e la data di tale cambio dovrà essere specificata in tale avviso, posto che non avrà luogo alcun cambio prima della pubblicazione di tale avviso. Nel caso di un qualsiasi cambio, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all'Emittente dovrà da quel momento essere inteso come a Credit Suisse AG, che agisce attraverso tale ufficio o filiale.

Sezione 15 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente; Effetto Vincolante; Responsabilità

Sezione 15.1 Calcoli e Determinazioni da parte dell'Agente di Calcolo e dell'Emittente

Salvo ove specificato altrimenti nel presente Regolamento, qualsiasi calcolo o determinazione effettuato dall'Agente di Calcolo e/o dall'Emittente dovrà essere effettuato in buona fede e in modo commercialmente ragionevole. Nell'effettuare un tale calcolo o determinazione, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno esercitare la loro discrezione tenendo conto delle prevalenti prassi di mercato e degli altri fattori che ritengano essere appropriati (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi circostanza o evento che ritengano avere un effetto rilevante sugli accordi di copertura stipulati dall'Emittente (e/o dalle sue affiliate) in qualsiasi momento con riferimento ai Prodotti Complessi). In particolare, l'Agente di Calcolo e l'Emittente dovranno tenere conto dell'effetto di tale determinazione sui Prodotti Complessi e considerare se con una tale determinazione si possa ottenere un giusto trattamento dei Portatori in conformità con tutti i rilevanti obblighi regolamentari ad essi applicabili.

Sezione 15.2 Effetto Vincolante

Qualsiasi determinazione o calcolo da parte dell'Agente di Calcolo e/o dell'Emittente dovrà, in assenza di errore manifesto, essere definitivo o vincolante per l'Agente di Calcolo o l'Emittente (a seconda del caso) e i Portatori.

Sezione 15.3 Responsabilità

L'Agente di Calcolo sarà responsabile in relazione a qualsiasi determinazione, calcolo o altra decisione da esso effettuata ai sensi del presente Regolamento solamente se e nella misura in cui non abbia rispettato gli standard di diligenza di un rispettabile istituto finanziario internazionale che svolga un ruolo di agenzia di calcolo.

Sezione 16 Agente(i) per i Pagamenti e Agente di Calcolo come Agenti

L'(Gli) Agente(i) per i Pagamenti e l'Agente di Calcolo agiscono esclusivamente come agenti dell'Emittente e non hanno alcun obbligo nei confronti dei Portatori o di relazione di agenzia o fiduciaria verso alcun Portatore.

Sezione 17 Fiscalità

L'Emittente non è responsabile del pagamento, e il rilevante Portatore deve pagare, qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento che possa derivare da, o in relazione a, la proprietà, il trasferimento, il rimborso o l'escussione di qualsiasi Prodotto Complesso, incluso, a titolo esemplificativo, il pagamento di qualsiasi importo o consegna fisica ai sensi del medesimo. L'Emittente avrà il diritto di trattenere o dedurre da qualsiasi importo pagabile o consegnabile al Portatore un importo relativo a (a) il pagamento di qualsiasi tale imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento o (b) l'effettuazione di rimborsi all'Emittente per qualsiasi pagamento da parte sua di qualsiasi imposta, tassa, onere, ritenuta o altro pagamento di cui alla presente Sezione 17.

Sezione 18 Legge Applicabile e Foro Competente

Sezione 18.1 Legge Applicabile

I Prodotti Complessi saranno soggetti alla, retti dalla e interpretati in conformità alla **legge svizzera**.

Sezione 18.2 Foro Competente

Il foro competente in via esclusiva per ogni disputa tra i Portatori e l'Emittente in relazione ai Prodotti Complessi sarà **Zurigo 1, Svizzera**.

Inoltre, Zurigo 1, Svizzera, sarà il foro competente in via esclusiva per la dichiarazione di annullamento dei Prodotti Complessi, ove stampati, e la loro successiva sostituzione.

Sezione 19 Lingua

Il presente Regolamento è scritto in lingua inglese e fornito con una traduzione in lingua tedesca. Il testo inglese sarà prevalente e vincolante. La traduzione in lingua tedesca del presente Regolamento è fornita per mera convenienza.